



**DOCUMENTO TECNICO
PER I
CONTROLLI E LE INVESTIGAZIONI**

attuativo dell'International Standard for Testing and Investigations WADA (ISTI)

INDICE

INTRODUZIONE	3	
TITOLO I	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI	4
ARTICOLO 1	PIANO PER LA DISTRIBUZIONE DEI CONTROLLI	4
ARTICOLO 2	GRUPPO REGISTRATO AI FINI DEI CONTROLLI (REGISTERED TESTING POOL – RTP)	5
ARTICOLO 3	INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS)	6
ARTICOLO 4	INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS) NEGLI SPORT DI SQUADRA	9
TITOLO II	PROCEDURA DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI	10
ARTICOLO 5	NOTIFICA ALL'ATLETA	10
ARTICOLO 6	REQUISITI PER LA NOTIFICA DEGLI ATLETI	11
ARTICOLO 7	COMPITI DEL DCO E DEL BCO	13
ARTICOLO 8	COMPITI DELLO CHAPERONE	14
ARTICOLO 9	COMPITI DEGLI ISPETTORI INVESTIGATIVI ANTIDOPING (IIA)	14
TITOLO III	SESSIONE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI	16
ARTICOLO 10	PREPARAZIONE DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI BIOLOGICI	16
ARTICOLO 11	SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE BIOLOGICO	18
TITOLO IV	SICUREZZA, ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO, TRASPORTO E PROPRIETÀ' DEI CAMPIONI BIOLOGICI	21
ARTICOLO 12	REQUISITI	21
ARTICOLO 13	TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DOCUMENTAZIONE	22
ARTICOLO 14	PROPRIETÀ DEI CAMPIONI BIOLOGICI	22
TITOLO V	STANDARD PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE E PER LE INVESTIGAZIONI	23
ARTICOLO 15	RACCOLTA, VALUTAZIONE E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE	23
ARTICOLO 16	INVESTIGAZIONI	24
ALLEGATO A – VARIAZIONI PER GLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI		26
ALLEGATO B – MODIFICHE PER ATLETI MINORENNI		28
ALLEGATO C – PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA		30
ALLEGATO D – PRELIEVO VENOSO DEI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI		33
ALLEGATO E – CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA – VOLUME INSUFFICIENTE		36
ALLEGATO F – CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA CHE NON RISPONDONO AL PESO SPECIFICO APPROPRIATO PER LE ANALISI		38
ALLEGATO G – REQUISITI PER IL PERSONALE INCARICATO DEL PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI		40
ALLEGATO H – CONTROLLI IN OCCASIONE DI EVENTI		43
ALLEGATO I – PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI PER IL PASSAPORTO BIOLOGICO DELL'ATLETA		45
ALLEGATO J – RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI RACCOLTI SECONDO LA METODOLOGIA "DRIED BLOOD SPOT"		49
ALLEGATO K – RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI URINARI IN MODALITÀ VIRTUALE DURANTE UNA PANDEMIA		53
APPENDICE 1 – DEFINIZIONI		57

INTRODUZIONE

Il Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (di seguito “DT_CI”) recepisce l’*International Standard for Testing and Investigations* della WADA (di seguito “ISTI”) e, insieme al Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia (di seguito “CSA”) e alla Procedura per la Gestione dei Risultati di NADO Italia (di seguito “PGR”), è parte integrante delle Norme sportive antidoping di NADO Italia (di seguito “NSA”). In caso di contrasto tra il DT_CI e l’ISTI, quest’ultimo prevarrà, unitamente ai relativi commenti.

Interpretazione

Salvo ove diversamente specificato, i riferimenti a Titoli e Articoli sono riferimenti a Titoli e Articoli del DT_CI.

Gli allegati al DT_CI hanno lo stesso valore cogente del resto del Documento.

I termini utilizzati nel DT_CI sono definiti nella sezione “Definizioni”.

I commenti alle disposizioni dell’ISTI sono inclusi nel TD_TI, devono essere trattati come se fossero riportati integralmente nel presente documento e devono essere utilizzati per interpretarne le disposizioni.

Principio generale

Come il CSA, nel DT_CI è stato redatto tenendo conto del principio di proporzionalità e degli altri principi giuridici applicabili, nel rispetto dei diritti umani. Sarà interpretato e applicato in tale ottica.

TITOLO I PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI

ARTICOLO 1 PIANO PER LA DISTRIBUZIONE DEI CONTROLLI

- 11 NADO Italia, attraverso il Comitato Controlli Antidoping (di seguito CCA), pianifica e attua un programma di controlli antidoping proporzionale al rischio di doping ed efficace per rilevare e scoraggiare il ricorso al doping.
- 12 Per rendere più efficace il programma dei controlli di NADO Italia, il CCA elabora e approva annualmente il documento tecnico “Analisi del Rischio” per gli sport e le discipline oggetto della propria pianificazione dei controlli antidoping (Test Distribution Plan -TDP).
- 13 L’Analisi del Rischio e il TDP sono sviluppati in osservanza dei pertinenti documenti predisposti dalla WADA (ad es. “*International Standard for Testing and Investigations*” – ISTI, “*Guidelines for Implementing an Effective Testing Programme*” e “*Technical Document for Sport Specific Analysis*” TDSSA).
- 14 Il TDP viene monitorato, valutato e, se necessario, modificato e aggiornato regolarmente a seguito di riscontrate variazioni di circostanze e strategie antidoping.
- 15 La pianificazione della distribuzione dei controlli è un processo dinamico, non statico. NADO Italia riesamina il TDP regolarmente durante l’anno e lo adatta, se necessario, in considerazione delle nuove informazioni raccolte e sviluppate, tenendo conto, altresì, dei controlli effettuati dalle altre Organizzazioni Antidoping.
- 16 Il CCA sviluppa una policy scritta per la conservazione a lungo termine dei campioni biologici e l’esecuzione di ulteriori analisi in conformità agli artt. 6.5 e 6.6 del Codice WADA. Tale policy è resa in conformità ai requisiti prescritti dall’*International Standard for Laboratories* e dall’*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information* e terrà conto dello scopo dell’analisi sui campioni biologici secondo l’art. 6.2 del Codice WADA.
- 17 Per implementare il TDP, il CCA seleziona gli Atleti che saranno sottoposti ai controlli antidoping, secondo le modalità di selezione mirata (*Target Testing*) o casuale (*Random Selection*).
- 18 Una volta identificati gli Atleti da sottoporre a controllo antidoping attraverso la modalità prescelta, il CCA dispone l’esecuzione dei controlli In competizione e Fuori competizione.
- 19 Il controllo antidoping si svolge tra le ore 06.00 e le ore 23.00, a meno che (i) l’*Atleta* inserito nel “*Registered Testing Pool*” nazionale non stabilisca un intervallo di tempo di 60 minuti a partire dalle ore 05.00 o (ii) non sussistano validi motivi per effettuare il controllo durante la notte (ovvero, tra le ore 23.00 e le ore 06.00). Peraltro, il principio fondamentale di cui all’art. 5.2 del Codice WADA è che l’*Atleta* può essere chiamato da NADO Italia a fornire un campione biologico in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. L’*Atleta*, pertanto, non può rifiutarsi di sottoporsi alla sessione di prelievo invocando il fatto che tale controllo non è previsto nel TDP di NADO Italia e/o che lo stesso non venga svolto tra le ore 06.00 e le ore 23.00, e/o che l’*Atleta* non soddisfi i criteri di selezione per il controllo antidoping o che altrimenti l’*Atleta* non avrebbe dovuto essere selezionato per il controllo antidoping.

- 110 NADO Italia, per il tramite del CCA, nell'implementazione del proprio programma di controlli antidoping si coordina con le altre Organizzazioni Antidoping, con potenziale sovrapponibile giurisdizione per l'esecuzione del controllo antidoping, al fine di ottimizzare l'efficacia dei rispettivi programmi di pianificazione dei controlli antidoping, di evitare la ripetizione di controlli sugli Atleti e di garantire che gli Atleti che partecipano ad Eventi Internazionali siano opportunamente controllati in anticipo.
- 111 Tutti i controlli sono senza preavviso, salvo in circostanze eccezionali e giustificate di cui agli articoli 5.3.1 e 5.3.7 dell'ISTI.
- 112 Il Personale di Supporto dell'*Atleta* o qualsiasi altro soggetto che abbia un conflitto di interessi non possono essere coinvolti nella (i) pianificazione dei controlli, (ii) selezione degli Atleti o (iii) fase di esecuzione dei controlli.

ARTICOLO 2 GRUPPO REGISTRATO AI FINI DEI CONTROLLI (REGISTERED TESTING POOL – RTP)

- 2.1 L'elenco RTP è il gruppo registrato degli atleti che NADO Italia sottopone ad un maggior numero di controlli antidoping; gli Atleti compresi in tale elenco, pertanto, sono tenuti a fornire informazioni sulla propria reperibilità in conformità alle disposizioni del successivo articolo 3 e dell'articolo 4.8.6 dell'ISTI. Gli Atleti inclusi nell'elenco RTP sono soggetti, inoltre, all'articolo 2.4. del Codice WADA.
- 2.2 Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) sono tenuti a fornire pieno supporto a NADO Italia per la raccolta delle informazioni sulla reperibilità degli Atleti che rientrano nella loro giurisdizione.
- 2.3 L'inclusione di un *Atleta* nell'elenco RTP implica il rispetto dei requisiti sulla reperibilità stabiliti dal successivo articolo 3.
- 2.4 NADO Italia effettua controlli Fuori competizione sugli Atleti inclusi nel proprio elenco RTP utilizzando le informazioni sulla reperibilità fornite dall'*Atleta*. Il controllo antidoping può essere eseguito al di fuori dello slot orario di 60 minuti indicato dall'*Atleta*. Per assicurare che i controlli Fuori competizione siano senza preavviso per l'*Atleta*, il CCA nel disporre il controllo, può prendere in considerazione anche ulteriori informazioni sulla reperibilità fornite dall'*Atleta*, ad es. le attività abituali.
- 2.5 Gli Atleti soggetti all'autorità di NADO Italia e di una Federazione Internazionale dovrebbero trovarsi in un solo elenco RTP. Sebbene sia possibile essere inclusi in più di un elenco RTP, gli Atleti devono fornire informazioni sulla propria reperibilità soltanto nei confronti di una delle due Organizzazioni. Se l'*Atleta* è incluso contestualmente nell'elenco RTP della Federazione Internazionale e nell'elenco RTP di NADO Italia, ciascuna di esse notificherà all'*Atleta* l'inserimento nel rispettivo elenco RTP. Prima della notifica, tuttavia, le Organizzazioni concordano tra loro quale sia l'Organizzazione competente a ricevere le informazioni e titolare della relativa custodia. Conseguentemente, all'*Atleta* è specificato a quale Organizzazione fornire le informazioni sulla reperibilità. L'Organizzazione competente condividerà le informazioni con l'altra e con qualsiasi altra Organizzazione Antidoping che abbia l'autorità di condurre controlli sull'*Atleta*.
- 2.6 NADO Italia notifica per iscritto a ciascun *Atleta* designato per l'inserimento nel proprio

elenco RTP almeno quanto segue: la comunicazione formale dell'inserimento dell'*Atleta* nell'elenco RTP a partire da una data specifica successiva alla notifica; le prescrizioni sulla reperibilità cui dovrà attenersi; le conseguenze in caso di inosservanza delle prescrizioni sulla reperibilità; il fatto che potrà essere sottoposto a controlli antidoping anche da altre Organizzazioni Antidoping che hanno l'autorità a disporre controlli antidoping. NADO Italia assegna a ciascun *Atleta* incluso nel proprio elenco RTP una casella di posta elettronica certificata (PEC), canale ufficiale di comunicazione con NADO Italia.

- 2.7 L'*Atleta* inserito in un elenco RTP è soggetto alle prescrizioni di cui all'articolo 2.4 del Codice WADA con riferimento alle prescrizioni sulla reperibilità, fino al momento in cui: a) gli sarà comunicato per iscritto da NADO Italia che non sono più soddisfatti i criteri di inclusione che hanno determinato l'inclusione dell'*Atleta* nell'elenco RTP di NADO Italia; o b) l'*Atleta* comunichi a NADO Italia il suo ritiro dalle competizioni sportive, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero PEC, in conformità alle disposizioni applicabili. In aggiunta, tale comunicazione dovrà essere inviata a ciascuna Organizzazione Antidoping che abbia inserito l'*Atleta* nel proprio elenco RTP.

ARTICOLO 3 INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS)

- 3.1 Gli Atleti già inclusi nell'elenco RTP sono tenuti a fornire informazioni personali complete ed accurate su base trimestrale relativamente alla propria reperibilità durante il periodo in questione, in modo da poter essere sempre localizzati al fine dell'effettuazione di controlli antidoping senza preavviso nel corso del periodo di riferimento. NADO Italia controlla le informazioni sulla reperibilità degli Atleti per verificare che esse siano state rese in conformità alle seguenti disposizioni.

Nel dettaglio:

- PRIMO TRIMESTRE (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'*Atleta* in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 dicembre**;
- SECONDO TRIMESTRE (APRILE/MAGGIO/GIUGNO): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'*Atleta* in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 marzo**;
- TERZO TRIMESTRE (LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'*Atleta* in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 giugno**;
- QUARTO TRIMESTRE (OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'*Atleta* in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 settembre**.

Resta inteso che se un *Atleta* viene incluso nell'elenco RTP durante un trimestre già iniziato (ad es. gli viene comunicato il suo inserimento nell'elenco RTP il 15 luglio), sarà tenuto a fornire informazioni sulla reperibilità complete ed accurate a partire dal giorno specificato da NADO Italia fino al completamento del relativo trimestre; dovrà poi fornire le informazioni sulla reperibilità per i trimestri successivi secondo la tempistica e le condizioni di cui al presente articolo.

Le informazioni sulla reperibilità saranno fornite tramite ADAMS.

3.2 Se un *Atleta* di livello internazionale o nazionale incluso in un elenco RTP si ritira e poi desidera tornare a praticare l'attività agonistica, l'*Atleta* non potrà gareggiare in alcuna competizione sportiva nazionale o internazionale fino a quando non si sarà reso disponibile all'effettuazione di controlli antidoping mediante comunicazione scritta alla Federazione Internazionale di riferimento e a NADO Italia almeno sei mesi prima del rientro in attività. La WADA, di intesa con la relativa Federazione Internazionale e NADO Italia, potrà concedere una deroga alla regola dei sei (6) mesi di preavviso scritto, laddove l'applicazione rigorosa di tale regola fosse manifestamente iniqua nei confronti dell'*Atleta*. Tale decisione è impugnabile ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

3.3 Le informazioni richieste includono i seguenti dati per ciascun giorno del trimestre successivo:

- a) dati anagrafici;
- b) indirizzo postale completo e l'indirizzo e-mail personale cui inviare la corrispondenza destinata all'*Atleta* ai fini della notifica formale. Qualsiasi comunicazione o altro documento spedito al suddetto indirizzo si considera ricevuto dall'*Atleta* dopo sette (7) giorni lavorativi dal suo invio e, immediatamente, quando viene generata/ottenuta la comunicazione di avvenuta consegna della comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata; resta inteso che NADO Italia trasmette le comunicazioni formali sulla casella di posta elettronica certificata assegnata all'*Atleta* ai sensi dell'art. 2.6;
- c) che sia consapevole che i suoi whereabouts potranno essere condivisi con altre Organizzazioni Antidoping che hanno l'autorità a disporre controlli antidoping su di lui/lei;
- d) nome e indirizzo del luogo di pernottamento (ad es. casa, alloggio temporaneo, albergo, ecc.);
- e) nome e indirizzo di ogni luogo in cui si allenerà, lavorerà o condurrà qualsiasi altra attività con regolarità (ad es. la scuola), indicando i relativi orari;
- f) programma degli eventi sportivi, ivi compreso nome e indirizzo del luogo di svolgimento delle gare cui intenda partecipare;
- g) riferimenti ad un'eventuale disabilità, per l'adeguamento delle procedure ai fini dell'idoneo espletamento della sessione di prelievo del campione biologico.

3.4 In aggiunta alle informazioni che precedono, l'*Atleta* sarà altresì tenuto a indicare uno specifico intervallo temporale di sessanta (60) minuti tra le ore 05.00 e le ore 23.00 per ogni giorno del trimestre nel quale si renderà disponibile e raggiungibile in un luogo indicato per essere sottoposto ai controlli. Spetta all'*Atleta* garantire l'accessibilità al luogo prescelto nello slot orario indicato di sessanta (60) minuti per l'esecuzione del controllo antidoping senza preavviso (ad es., il luogo deve essere facilmente accessibile per il personale addetto al prelievo dei campioni biologici, mediante l'indicazione del numero civico e ogni altro elemento che identifichi il luogo, il nome dell'*Atleta* dovrà essere indicato sul citofono/campanello e/o comunicato ad eventuali servizi di portierato/reception all'interno dell'edificio/hotel, ecc.). In nessun caso la fascia oraria di sessanta (60) minuti limiterà

l'obbligo dell'*Atleta* a rendersi disponibile per i controlli antidoping in qualsiasi altro momento e luogo.

- 3.5** È responsabilità esplicita dell'*Atleta* assicurare, anche attraverso gli aggiornamenti inseriti nel sistema ADAMS, che siano fornite tutte le informazioni sulla reperibilità necessarie al fine di consentire a NADO Italia di localizzarlo ai fini del controllo antidoping in un dato giorno durante il trimestre, non solo nell'intervallo di tempo di sessanta (60) minuti indicato per quel giorno nelle sue informazioni sulla reperibilità.
- 3.6** Nello specifico, l'*Atleta* dovrà fornire informazioni sufficienti per consentire al Doping Control Officer (DCO) di trovare il luogo di reperibilità indicato, di accedervi facilmente e di localizzare l'*Atleta* senza dargli alcun preavviso. In caso contrario, si potrà rilevare una Mancata Comunicazione e/o (se le circostanze lo giustificano) un'elusione del controllo ai sensi dell'art. 2.3 CSA, e/o una Manomissione o un Tentativo di Manomissione del Controllo ai sensi dell'art. 2.5 CSA. In ogni caso, l'Organizzazione antidoping valuterà se condurre ulteriori controlli mirati sull'*Atleta*. A titolo esemplificativo, se l'*Atleta* indica tra le informazioni dichiarazioni come "correre nella Foresta nera", queste sono considerate insufficienti e potrebbero rilevare ai fini di una Mancata Comunicazione. Analogamente, specificare un luogo a cui il DCO non può accedere è probabile che determini una Mancata Comunicazione.
- 3.7** Se l'*Atleta* viene controllato durante lo slot orario di sessanta (60) minuti, l'*Atleta* dovrà rimanere con il DCO fino al completamento della sessione di prelievo del campione biologico, anche se ciò dovesse richiedere più tempo rispetto ai sessanta (60) minuti indicati. In caso contrario, il comportamento sarà perseguito ai sensi dell'articolo 2.3 del CSA.
- 3.8** Se l'*Atleta* non è disponibile per il controllo antidoping all'inizio dello slot orario di sessanta (60) minuti, ma lo diventa successivamente sempre nel medesimo intervallo temporale, il DCO deve prelevare il campione biologico e non deve considerare il prelievo come tentativo non riuscito, ma deve comunicare i dettagli della ritardata disponibilità al controllo da parte dell'*Atleta*. Comportamenti di questo tipo possono essere oggetto di successive indagini in relazione a potenziale violazione della normativa antidoping ai sensi degli articoli 2.3 o 2.5 del CSA, ovvero determinare la disposizione di altri controlli mirati sull'*Atleta*. Se un *Atleta* non è disponibile per il controllo antidoping durante lo slot orario indicato di sessanta (60) minuti, nel luogo specificato per tale fascia oraria in quel giorno, sarà responsabile di un Mancato Controllo anche qualora dovesse rendersi disponibile più tardi in quello stesso giorno e venisse prelevato un campione biologico dell'*Atleta*.
- 3.9** Una volta giunto sul luogo indicato nello slot orario di sessanta (60) minuti, il DCO, se l'*Atleta* non può essere localizzato immediatamente, dovrà rimanere in quel luogo per tutto il tempo rimanente dell'intervallo temporale, durante il quale dovrà fare ciò che è ragionevolmente possibile, secondo le circostanze, per cercare di localizzare l'*Atleta*.
- 3.10** Se un mutamento delle circostanze renda le informazioni sulla reperibilità fornite non più accurate o complete, l'*Atleta* deve aggiornare sul sistema informatico ADAMS i dati forniti al fine di rendere le informazioni accurate e complete. L'*Atleta* deve sempre aggiornare le proprie informazioni sulla reperibilità per segnalare ogni eventuale variazione di reperibilità in qualsiasi giorno del trimestre, in particolare con riferimento: (a) all'ora o al luogo dello slot orario di sessanta (60) minuti; e/o (b) al luogo di pernottamento. L'*Atleta* deve inviare l'aggiornamento subito dopo essere venuto a conoscenza del mutamento delle circostanze e comunque prima dell'inizio della fascia oraria di sessanta (60) minuti già indicata per il giorno in questione. In particolari circostanze, tuttavia, possono considerarsi come possibili

violazioni del CSA gli aggiornamenti eventualmente effettuati dall'*Atleta* immediatamente prima dell'inizio della fascia oraria. Il mancato adempimento potrà essere perseguito come Mancata Comunicazione e/o (se le circostanze lo giustificano) un'elusione del controllo antidoping ai sensi dell'art. 2.3 del CSA, e/o una manomissione o un tentativo di manomissione in relazione a qualsiasi fase del controllo antidoping ai sensi dell'art. 2.5 del CSA. In ogni caso, NADO Italia valuterà se condurre ulteriori controlli mirati sull'*Atleta*.

- 3.11** Un *Atleta* incluso in un elenco RTP può delegare il compito di trasmettere in tutto o in parte le informazioni sulla reperibilità (e/o i relativi aggiornamenti) a terzi, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un allenatore, una Squadra (per gli Sport di Squadra come previsto all'articolo 4), un dirigente o una Federazione Nazionale, a condizione che il terzo accetti tale delega.

In ogni caso, ciascun *Atleta* rimane personalmente responsabile della trasmissione delle proprie informazioni sulla reperibilità, accurate e complete, anche se tale compito viene delegato, e deve rendersi disponibile per i controlli antidoping negli orari e nei luoghi specificati. Non costituirà motivo di difesa contro una contestazione di Mancata Comunicazione e/o di Mancato Controllo ai sensi dell'art. 2.4 del CSA il fatto che l'*Atleta* abbia delegato la responsabilità a fornire le proprie Informazioni sulla reperibilità a terzi e che questi non vi abbiano provveduto in modo corretto, aggiornato e completo.

ARTICOLO 4 INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS) NEGLI SPORT DI SQUADRA

- 4.1** Un *Atleta* che pratici uno sport di squadra o altra disciplina sportiva in cui le gare e/o gli allenamenti vengono svolti collettivamente può delegare il compito di trasmettere le informazioni sulla reperibilità alla propria squadra, affidando tale compito al personale e allo staff della stessa.
- 4.2** In uno sport di squadra, infatti, è probabile che gli Atleti svolgano la maggior parte delle loro attività (tra cui allenamento, trasferte, riunioni tecniche) in modo collettivo. Di conseguenza, gran parte delle informazioni sulla reperibilità saranno le stesse per tutti gli Atleti della squadra. Inoltre, nei casi in cui un *Atleta* non partecipi ad una attività collettiva programmata (ad esempio perché infortunato), è probabile che lo stesso svolga altre attività sotto la supervisione della sua squadra (ad esempio terapia con il medico di squadra).
- 4.3** L'*Atleta* che pratici tali sport può altresì delegare alla propria squadra gli adempimenti relativi alle informazioni sulla reperibilità non soltanto in relazione alle attività di squadra di cui ai commi che precedono, ma anche in relazione ai periodi che non rientrano in dette attività, a condizione che la squadra medesima acconsenta. In tale caso l'*Atleta* dovrà fornire alla squadra dette informazioni che andranno ad integrare le informazioni fornite in relazione alle attività di Squadra.
- 4.4** Nei casi che precedono, l'*Atleta* rimarrà comunque personalmente responsabile della trasmissione delle proprie informazioni sulla reperibilità, accurate e complete, e sarà sua personale responsabilità rendersi disponibile per i controlli antidoping negli orari e nei luoghi specificati. Non costituirà motivo di difesa contro una contestazione di Mancata Comunicazione e/o di Mancato Controllo ai sensi dell'art. 2.4 del CSA il fatto che l'*Atleta* abbia delegato la responsabilità ad inviare le proprie informazioni sulla reperibilità a terzi e che questi non vi abbiano provveduto in modo corretto, aggiornato e completo.
- 4.5** Fermo quanto precede, laddove il tentativo di sottoporre l'*Atleta* al controllo antidoping

durante la fascia oraria dei sessanta (60) minuti, individuata nell'ambito di un periodo compreso nelle attività di squadra, fallisca per Mancata Comunicazione della squadra, questa sarà passibile di procedimento disciplinare con conseguente applicazione delle sanzioni economiche di cui all'articolo 16 del CSA.

TITOLO II PROCEDURA DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

ARTICOLO 5 NOTIFICA ALL'ATLETA

5.1 La notifica inizia quando l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici avvia la notifica all'*Atleta* prescelto e termina quando lui/lei arriva alla sala del controllo antidoping o quando si è verificata la possibile inadempienza dell'*Atleta*.

Le attività principali sono:

- a) designazione del personale addetto al prelievo dei campioni biologici, in numero sufficiente per garantire l'esecuzione del controllo antidoping senza preavviso e l'osservazione continua degli Atleti a cui viene notificato il controllo antidoping;
- b) individuazione dell'*Atleta* e verifica della sua identità;
- c) comunicazione all'*Atleta* dell'avvenuta selezione per il controllo antidoping, dei propri diritti e responsabilità;
- d) affiancamento continuo all'*Atleta* dal momento della notifica all'arrivo nella sala del controllo antidoping;
- e) documentare la notifica o il tentativo della stessa.

5.2 Adempimenti precedenti alla notifica all'*Atleta*

5.2.1 Il controllo senza preavviso è il metodo ordinario impiegato per la raccolta dei campioni. Gli Atleti saranno le prime persone ad essere informate di essere state selezionate per la raccolta dei campioni biologici, salvo sia richiesto un contatto preventivo con soggetti terzi ai sensi dell'articolo 5.3.7 dell'ISTI. Al fine di garantire che il controllo sia condotto senza preavviso, l'Organizzazione che ha l'autorità sui controlli (e l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici, se diversa) garantirà che le decisioni inerenti alla selezione dell'*Atleta* siano comunicate prima del controllo solo a coloro che ne abbiano strettamente bisogno al fine di svolgere la sessione di prelievo. Ogni comunicazione a terzi dovrà essere effettuata in modo sicuro e riservato, in modo da minimizzare il rischio che l'*Atleta* sia avvisato circa la sua selezione per il controllo antidoping. Per il controllo In competizione, tale comunicazione avverrà al termine della competizione stessa.

5.2.2 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici nominerà e autorizzerà il personale addetto al prelievo dei campioni che (i) sia stato adeguatamente formato in relazione alle responsabilità assegnate, (ii) non abbia un conflitto di interesse in relazione alle procedure di prelievo dei campioni, e (iii) non sia minorenne. Il personale addetto al prelievo dei campioni biologici dovrà avere la documentazione ufficiale, fornita dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici, attestante la sua legittimazione a procedere al prelievo dei campioni biologici dell'*Atleta*, così come la lettera di autorizzazione di NADO Italia. I DCO saranno altresì tenuti a detenere validi documenti di identificazione personale recanti una fotografia (ad es. carta d'identità, patente di guida, passaporto) e la data di scadenza degli stessi.

- 5.2.3** L'*Atleta* selezionato per il controllo antidoping sarà identificato attraverso i suoi documenti di identità, la tessera federale se recante una fotografia o qualsiasi mezzo di identificazione fotografica. Ove non possibile, il DCO/Chaperone indicherà sul verbale di prelievo antidoping "Nessun documento" nella casella "Tipo di identificazione". Il DCO documenterà quindi come l'*Atleta* sia stato identificato nella casella 'Commenti' del verbale di prelievo antidoping e nel rapporto supplementare. Il DCO/Chaperone sarà tenuto a documentare e registrare, utilizzando il rapporto supplementare, qualsiasi (i) circostanza in cui l'identità dell'*Atleta* sia accertata con altri metodi, ovvero (ii) la mancata conferma dell'identità dell'*Atleta*. Il personale addetto al prelievo dei campioni biologici documenterà i tentativi di notifica all'*Atleta* con il relativo esito. Il DCO e/o lo Chaperone stabiliranno il luogo in cui si svolgerà la notifica all'*Atleta* selezionato, pianificando modi e tempi della notifica, tenendo in considerazione le specifiche circostanze legate allo sport/competizione/sessioni di allenamento.
- 5.2.4** La notifica del controllo antidoping sarà comunicata personalmente all'*Atleta* selezionato per il controllo, salvo che debba essere prima notificata a un terzo, nelle seguenti situazioni:
- a) ove richiesto per via della disabilità dell'*Atleta* (come previsto dall'Allegato A - Variazioni per gli Atleti diversamente abili);
 - b) ove l'*Atleta* sia minorenni (come previsto all'Allegato B – Variazioni per gli Atleti Minori);
 - c) ove sia richiesto e sia disponibile un interprete per la notifica;
 - d) ove sia richiesta assistenza per il personale addetto al prelievo dei campioni biologici al fine di identificare l'*Atleta* soggetto al controllo e comunicare a tale *Atleta* che dovrà sottoporsi al controllo antidoping.

ARTICOLO 6 REQUISITI PER LA NOTIFICA DEGLI ATLETI

- 6.1** Il personale addetto al prelievo dei campioni biologici deve assicurarsi, non appena venuto a contatto con l'*Atleta*, che quest'ultimo e/o i terzi siano informati in merito:
- a) al fatto che l'*Atleta* è tenuto a sottoporsi al prelievo del campione biologico;
 - b) all'autorità sotto la cui egida viene effettuato il prelievo del campione biologico;
 - c) al tipo, alle modalità di prelievo e alle eventuali condizioni da rispettare ai fini della raccolta del campione biologico;
 - d) ai diritti dell'*Atleta*, ivi compreso il diritto di:
 - i. farsi accompagnare da un rappresentante e, se necessario, da un interprete;
 - ii. chiedere informazioni aggiuntive sul processo di raccolta del campione biologico;
 - iii. chiedere di ritardare l'arrivo alla sala del controllo antidoping in presenza di validi motivi;
 - iv. richiedere variazioni della procedura di raccolta del campione biologico, come previsto all'Allegato A – Variazioni per gli Atleti diversamente abili;
 - e) alle responsabilità dell'*Atleta*, tra cui la necessità di:
 - i. rimanere sempre in contatto visivo con il personale addetto al prelievo dei campioni biologici, dal momento della notifica fino alla conclusione della sessione di prelievo;
 - ii. comprovare la propria identità, secondo quanto previsto all'articolo 5.2.3;

- iii. rispettare la procedura di prelievo del campione biologico (l'*Atleta* deve essere informato delle possibili conseguenze in caso di inosservanza); e
- iv. presentarsi immediatamente per essere sottoposto al controllo antidoping, salvo ritardo per giustificato motivo, in conformità con il successivo articolo 6.3;
- f) alla sede della sala del controllo antidoping;
- g) al fatto che, nel caso l'*Atleta* decidesse di ingerire cibo o liquidi prima di fornire un campione biologico, questi deve essere consapevole che lo fa assumendosi il relativo rischio, consigliandogli al contempo di non idratarsi eccessivamente, avendo presente che il campione biologico da fornire dovrà avere un Peso specifico adeguato per le analisi;
- h) al fatto che il campione biologico urinario fornito dall'*Atleta* al Personale addetto al prelievo dei campioni biologici deve contenere la prima urina prodotta successivamente alla notifica.

6.2 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, preso contatto con l'*Atleta*, deve:

- a) tenere costantemente sotto osservazione l'*Atleta* fino al termine della sessione per la raccolta dei campioni biologici;
- b) identificarsi alla presenza dell'*Atleta* nelle modalità di cui al precedente articolo;
- c) confermare l'identità dell'*Atleta* secondo i criteri previsti all'art. 5.2.3. Nel caso in cui l'identità dell'*Atleta* non possa essere confermata, NADO Italia dovrà essere informata. per decidere se sia opportuno agire in conformità all'Allegato A della PGR.

Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici dovrà quindi far firmare all'*Atleta* il verbale di notifica. Qualora l'*Atleta* si rifiutasse di sottoscrivere il verbale di notifica ovvero eludesse la notifica, il Personale addetto al prelievo dei campioni informerà, ove possibile, l'*Atleta* delle conseguenze di un rifiuto o del mancato adempimento, e lo Chaperone (ove non il DCO) segnalerà immediatamente tutti i fatti rilevanti al DCO, documentando tale circostanza ed informando NADO Italia. NADO Italia segue la procedura prescritta nell'Allegato A della PGR.

Il DCO è comunque tenuto a completare la procedura di raccolta dei campioni biologici.

6.3 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici potrà, a sua discrezione, valutare la ragionevolezza delle richieste avanzate dall'*Atleta* o da terzi, per ritardare l'arrivo alla Sala dei controlli antidoping successivamente alla ricezione e all'accettazione della notifica, e/o di lasciare temporaneamente la Sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo e potrà concedere tale autorizzazione nel caso in cui l'*Atleta* possa essere continuamente accompagnato e tenuto sotto diretta osservazione per tutto il tempo accordato. Ad esempio, è consentito arrivare in ritardo o lasciare temporaneamente la Sala dei controlli antidoping per le seguenti attività:

- Per i controlli In competizione:
 - a) partecipazione a una cerimonia di premiazione;
 - b) impegni assunti con i media;
 - c) partecipazione ad ulteriori gare;
 - d) defaticamento;

- e) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
- f) reperimento di un rappresentante e/o interprete;
- g) reperimento di un documento identificativo con foto; oppure
- h) qualsiasi altra ragionevole circostanza, come determinata dal DCO, tenuto conto di eventuali istruzioni di NADO Italia.

- Per i controlli Fuori competizione:

- a) reperimento di un rappresentante;
- b) completamento di una sessione di allenamento;
- c) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
- d) reperire un documento identificativo con foto; o
- e) qualsiasi altra ragionevole circostanza, come determinata dal DCO, tenuto conto di eventuali istruzioni di NADO Italia.

6.4 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici respingerà la richiesta di ritardare l'arrivo alla Sala dei controlli antidoping qualora non fosse possibile tenere sotto osservazione continua l'*Atleta*.

Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici utilizzerà il rapporto supplementare per documentare i motivi del ritardo dell'*Atleta* nell'arrivare alla Sala dei controlli antidoping e/o i motivi dell'anticipato allontanamento della stessa, che comunque potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti da parte di NADO Italia.

6.5 Laddove l'*Atleta* ritardasse l'arrivo alla sala dei controlli antidoping diversamente da quanto previsto dall'articolo 6.3 e/o si verificasse qualsiasi inadempienza da parte dell'*Atleta* nel rimanere sotto costante osservazione, ma comunque l'*Atleta* si presentasse alla sala dei controlli antidoping prima della partenza del DCO dal luogo di raccolta del campione biologico, il DCO segnalerà l'eventuale Inosservanza. Se possibile, il DCO procederà comunque al prelievo di un campione biologico dall'*Atleta*. NADO Italia indagherà su una possibile Inosservanza ai sensi dell'Allegato A della PGR.

6.6 Qualora il Personale addetto alla raccolta dei campioni rilevi qualsiasi altra circostanza in grado di compromettere la raccolta del campione biologico, deve adeguatamente segnalarle e documentarle. Ove ritenuto opportuno, il DCO valuta se sia possibile raccogliere un campione biologico supplementare dall'*Atleta*. NADO Italia valuterà se rilevare o meno una Inosservanza ai sensi dell'Allegato A della PGR.

ARTICOLO 7 COMPITI DEL DCO E DEL BCO

Come previsto dalle disposizioni contenute nell'ISTI, nell'Allegato G e nelle Linee Guida WADA, il DCO/BCO è il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, responsabile dei processi connessi alla raccolta dei campioni biologici.

Il DCO è responsabile di:

- a) organizzare ed istruire eventuale altro Personale addetto al prelievo dei campioni biologici;
- b) prendere contatto con i rappresentanti sportivi, ove necessario;
- c) predisporre le attrezzature, inclusi tutti i moduli e i documenti necessari;

- d) verificare e predisporre i locali;
- e) predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento degli Atleti;
- f) assicurarsi che l'*Atleta* sia informato sui propri diritti e responsabilità;
- g) di avere un rappresentante dell'*Atleta* che lo osservi mentre l'*Atleta* Minorenne si sottopone ad un prelievo urinario;
- h) illustrare il processo del prelievo del campione biologico di urina ovvero del campione biologico ematico agli Atleti ed ai rappresentanti degli Atleti, ove necessario;
- i) supervisionare il processo di raccolta del campione biologico, anche in presenza di testimoni;
- j) coordinare il processo di prelievo del campione biologico ematico, ove necessario;
- k) compilare e verificare la modulistica e la documentazione attinente;
- l) attivare e vigilare sulla catena di custodia, ivi compresa l'organizzazione del servizio di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei campioni venga utilizzato un corriere;
- m) curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla sessione di prelievo.

ARTICOLO 8 COMPITI DELLO CHAPERONE

Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida WADA, lo Chaperone è responsabile di:

- a) coadiuvare il DCO nella conduzione del controllo antidoping attenendosi scrupolosamente alle sue istruzioni;
- b) comunicare all'*Atleta* la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che gli ha conferito il ruolo di Chaperone;
- c) informare di persona l'*Atleta* di essere stato selezionato ai fini di un controllo antidoping, dei suoi diritti e doveri, secondo le istruzioni del DCO;
- d) accompagnare l'*Atleta*, mantenendo sempre il contatto visivo diretto, dal momento della notifica fino all'arrivo presso la sala dei controlli antidoping e successivamente, quando richiesto dal DCO.

ARTICOLO 9 COMPITI DEGLI ISPETTORI INVESTIGATIVI ANTIDOPING (IIA)

Ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato in data 22 luglio 2022 tra NADO Italia e il Dipartimento per la Tutela della Salute dei Carabinieri (i.e. Nucleo italiano antisofisticazione denominato "NAS" o "CCTS"), alle attività antidoping può partecipare personale del NAS accreditato da NADO Italia in qualità di Ispettori Investigativi Antidoping ("IIA"), congiuntamente ai DCO/BCO della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

Durante le sessioni di prelievo dei campioni biologici In competizione, gli IIA, se presenti, si occupano in particolare dei seguenti compiti:

- a) per i controlli antidoping da eseguirsi nella provincia di loro

competenza e nel rispetto dei compiti e delle responsabilità dei DCO e degli Chaperones, gli IIA supervisionano la conduzione di tutto il controllo antidoping in conformità alle NSA, ivi compresi:

- notifica del controllo antidoping
 - sessione di raccolta del campione biologico
 - documentazione e relazione afferente al controllo antidoping;
- b) nel partecipare alla sessione di raccolta del campione biologico sono tenuti ad esibire la tessera rilasciata da NADO Italia e, se espressamente richiesto dall'*Atleta* o dal suo rappresentante, il tesserino di riconoscimento personale rilasciato dall'Arma dei Carabinieri;
- c) unitamente al DCO e agli Chaperones collaborano nell'identificazione degli Atleti che non siano in grado di produrre documenti di identità validi o tessera di iscrizione all'ente sportivo con foto;
- d) chiedono al DCO di inserire nel rapporto supplementare:
- eventuali richieste da parte dell'*Atleta*/terzi finalizzate a:
 - (i) interrompere il processo di raccolta del campione biologico a causa dei kit di prelievo e/o raccolta che l'*Atleta* ritenga non conformi o (ii) arrivare con ritardo alla sala dei controlli antidoping dopo la ricezione e l'accettazione della notifica o (iii) lasciare temporaneamente la sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo.
 - ritardato arrivo o allontanamento anticipato dell'*Atleta*;
 - dubbi sorti sulla provenienza e genuinità del campione biologico e sulla richiesta dell'*Atleta* di produrre un altro campione biologico;
 - qualsiasi altra questione che possa compromettere la legittimità delle analisi o la conformità della procedura;
 - qualsiasi rifiuto da parte dell'*Atleta* di produrre un campione biologico aggiuntivo o di sottoscrivere il verbale di notifica.
- e) essi dovranno firmare il verbale di prelievo antidoping insieme a tutti gli altri soggetti presenti alla sessione di raccolta del campione biologico.

In occasione delle sessioni di prelievo dei campioni biologici Fuori competizione, gli IIA, se presenti, avranno i seguenti compiti:

- a) aiutare a individuare l'*Atleta* selezionato/i per il controllo antidoping;
- b) per i controlli antidoping da eseguirsi nella provincia di loro competenza e nel rispetto dei compiti e delle responsabilità dei DCO e degli Chaperones, gli IIA supervisionano la conduzione di tutto il controllo antidoping in conformità alle NSA, ivi compresi:
 - notifica del controllo
 - sessione per la raccolta dei campioni biologici

- documentazione delle attività relativa al controllo antidoping;
- c) nel partecipare alla sessione di raccolta del campione biologico sono tenuti ad esibire la tessera rilasciata da NADO Italia e, se espressamente richiesto dall'*Atleta* o dal suo rappresentante, il proprio tesserino di riconoscimento personale rilasciato dall'Arma dei Carabinieri;
- d) unitamente al DCO collaborano all' identificazione degli Atleti che non sono in grado di produrre documenti di identità o tessera di iscrizione all'ente sportivo con foto;
- e) chiedono al DCO di inserire nel rapporto supplementare:
 - eventuali richieste da parte dell'*Atleta*/terzi finalizzate a:
 - (i) interrompere il processo di raccolta del campione biologico a causa dei kit di prelievo e/o raccolta che l'*Atleta* ritenga non conformi o (ii) arrivare con ritardo alla sala dei controlli antidoping dopo la ricezione e l'accettazione della notifica o (iii) lasciare temporaneamente la sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo;
 - ritardato arrivo o allontanamento anticipato dell'*Atleta*;
 - dubbi sorti sulla provenienza e genuinità del campione biologico e sulla richiesta dell'*Atleta* di produrre un altro campione biologico;
 - qualsiasi altra questione che possa compromettere la legittimità delle analisi o la conformità della procedura;
 - qualsiasi rifiuto da parte dell'*Atleta* di produrre un campione biologico aggiuntivo o di sottoscrivere il verbale di notifica.
- f) aiutano a individuare il luogo in cui eseguire il controllo antidoping;
- g) devono firmare il verbale di prelievo antidoping insieme a tutti gli altri soggetti presenti alla sessione di raccolta del campione biologico.

TITOLO III SESSIONE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

ARTICOLO 10 PREPARAZIONE DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI BIOLOGICI

10.1 Ai fini del corretto svolgimento della sessione per la raccolta del campione biologico occorre preliminarmente:

- a) adottare un sistema per la raccolta delle informazioni;
- b) individuare le persone autorizzate a presenziarvi;
- c) garantire la conformità della sala dei controlli antidoping rispetto ai requisiti minimi di cui all' art. 7.3 dell'ISTI;
- d) garantire la conformità dell'attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici rispetto ai requisiti minimi di cui all' art. 6.3.4 dell'ISTI.

10.2 NADO Italia e l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici stabiliscono

un sistema per ottenere tutte le informazioni necessarie a garantire che la sessione per la raccolta dei campioni biologici sia adeguatamente eseguita, anche individuando requisiti specifici per soddisfare le esigenze degli Atleti diversamente abili (come previsto dall'Allegato A - Variazioni per gli Atleti diversamente abili), nonché le esigenze degli Atleti Minori (come previsto dall'Allegato B - Variazioni per gli Atleti che siano Minori), nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy applicabili.

10.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è tenuta ad utilizzare una sala dei controlli antidoping che, come minimo, garantisca la privacy e la riservatezza dell'*Atleta* e sia utilizzata esclusivamente come sala dei controlli antidoping durante tutta la sessione di prelievo. Inoltre, ai sensi delle Linee guida WADA applicabili ai controlli In competizione, ove possibile, la sala dei controlli antidoping dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere accessibile solo a personale autorizzato;
- b) assicurare la sicurezza necessaria per il deposito delle attrezzature per il prelievo dei campioni biologici;
- c) essere composta da un'area per l'attesa dotata di posti a sedere e da uno spazio separato per la parte amministrativa dotato di tavolo e sedie. Dovrebbero esserci servizi igienici adiacenti sufficientemente ampi per poter osservare la produzione del campione biologico da parte dell'*Atleta* sottoposto a controllo antidoping;
- d) includere un lavabo per lavarsi le mani;
- e) essere ampia abbastanza da contenere oltre agli Atleti anche il personale autorizzato;
- f) essere ubicata in una posizione strategica rispetto al luogo dove si effettuano le notifiche o rispetto al campo di gara.

Per quanto concerne i controlli Fuori competizione, l'individuazione da parte del DCO del locale più idoneo avverrà tenuto conto delle richieste e delle esigenze dell'*Atleta* e/o dei terzi interessati, conformemente al rispetto dei diritti concernenti la privacy e la dignità delle persone; in ogni caso non verranno raccolte informazioni riguardanti la vita privata dell'*Atleta* o riferite a terzi estranei (ad es. familiari) non necessarie, non pertinenti o eccedenti rispetto alla finalità del controllo antidoping.

Eventuali difformità rispetto ai requisiti sopra indicati vengono verbalizzati dal DCO sul rapporto supplementare.

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici utilizza per il prelievo dei campioni urinari ed ematici esclusivamente Attrezzature che rispettino, come minimo, i requisiti di cui all'Articolo 6.3.4 ISTI.

10.4 Oltre al Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, NADO Italia può autorizzare i seguenti soggetti a essere presenti durante la sessione per la raccolta dei campioni:

- a) un rappresentante e/o un interprete, ove richiesto dall'*Atleta*, salvo nel momento in cui viene prodotto il campione biologico di urina;
- b) un rappresentante dell'*Atleta* Minorenne (nei modi e nei termini di cui all'Allegato B – Variazioni per Atleti Minorenni) e un rappresentante per il DCO precedente che osservi il DCO mentre l'*Atleta* Minorenne effettua la minzione. Detto rappresentante, tuttavia, non dovrà osservare direttamente la minzione salvo che ciò sia espressamente

richiesto dall'*Atleta* Minorenne.

- c) un rappresentante che accompagni l'*Atleta* diversamente abile, ove da questi richiesto, ai sensi dell'Allegato A – Variazioni per Atleti diversamente abili;
- d) un Osservatore Indipendente ove inviato e accreditato dalla WADA ai sensi del Programma degli Osservatori indipendenti o un controllore WADA ove previsto;
- e) una persona autorizzata che partecipi alla formazione del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici o alla verifica da parte dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni;
- f) un Osservatore di NADO Italia ove formalmente nominato per l'evento, inclusi gli IIA di cui all'articolo 6.7 del CSA.

L'osservatore/controllore della WADA e/o la persona autorizzata non osserveranno direttamente la produzione del campione biologico di urina.

ARTICOLO 11 SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE BIOLOGICO

- 11.1 La sessione per la raccolta del campione biologico inizia con la definizione delle responsabilità in merito allo svolgimento della sessione per la raccolta dei campioni biologici e termina una volta che il campione biologico è stato raccolto, messo in sicurezza ed è stata completata la documentazione relativa al controllo antidoping eseguito.
- 11.2 Le principali attività sono:
 - a) preparazione per la raccolta del campione biologico;
 - b) raccolta del campione biologico e adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dello stesso;
 - c) documentare la raccolta del campione biologico.
- 11.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è responsabile dell'esecuzione della sessione di prelievo, mediante l'impiego di competenze specifiche che vengono delegate o sono proprie del DCO/BCO.
- 11.4 Il DCO si assicura che l'*Atleta* sia stato informato dei propri diritti e responsabilità.
- 11.5 Il DCO informa l'*Atleta* di non idratarsi eccessivamente, tenendo presente che dovrà fornire un campione biologico con un Peso Specifico idoneo ai fini delle analisi.
- 11.6 NADO Italia vieta la somministrazione di alcolici o il loro consumo all'interno della sala dei controlli antidoping.
- 11.7 L'*Atleta* può lasciare la sala dei controlli antidoping solo se sotto continua osservazione del DCO o dello Chaperone e con il consenso del DCO. Il DCO valuterà ogni ragionevole richiesta dell'*Atleta* di lasciare la sala dei controlli antidoping, come specificato all'articolo 6.3, fino a quando egli non sarà in grado di fornire un campione biologico.
- 11.8 Qualora il DCO autorizzi l'*Atleta* a lasciare la sala dei controlli antidoping, dovrà:

- a) accertare il motivo dell'allontanamento dell'*Atleta*;
- b) stabilire e concordare con l'*Atleta* l'orario di ritorno (o il ritorno al termine dell'attività concordata),
- c) fare in modo che l'*Atleta* rimanga sempre sotto continua osservazione;
- d) richiedere all'*Atleta* di evitare di produrre urina fino al suo ritorno alla sala dei controlli antidoping;
- e) documentare l'effettivo orario di allontanamento e di ritorno dell'*Atleta*.

11.9 Il DCO deve prelevare il campione biologico dall'*Atleta* secondo il relativo protocollo:

- a) Allegato C: Prelievo campioni biologici urinari;
- b) Allegato D: Prelievo campioni biologici ematici;
- c) Allegato I: Raccolta, conservazione e trasporto dei campioni biologici ematici per il Passaporto Biologico dell'*Atleta*;
- d) Allegato J: Raccolta, conservazione e trasporto dei campioni biologici prelevati secondo la metodologia "Dried Blood Spot".

11.10 Eventuali anomalie o comportamenti tenuti dall'*Atleta* e/o da Persone legate all'*Atleta* che potrebbero potenzialmente compromettere la raccolta del campione biologico devono essere dettagliatamente verbalizzate dal DCO utilizzando il modulo del rapporto supplementare. Ove opportuno, NADO Italia applica le procedure di cui all'Allegato A – della PGR.

11.11 In caso di dubbi sull'origine o sull'autenticità del campione biologico, verrà richiesto all'*Atleta* di produrre un altro campione biologico. Qualora l'*Atleta* si rifiutasse, il DCO deve verbalizzare dettagliatamente le circostanze del rifiuto utilizzando il rapporto supplementare e NADO Italia applica, ove opportuno, le procedure di cui all'Allegato A della PGR.

11.12 Il DCO deve assicurare all'*Atleta* il diritto di poter verbalizzare eventuali dubbi relativi alle modalità di esecuzione della sessione di prelievo.

11.13 Nello svolgimento della sessione di prelievo devono essere riportate nel verbale di prelievo antidoping le seguenti informazioni:

- a) data, ora della notifica, nome e firma del DCO/Chaperone incaricati della notifica;
- b) ora di arrivo dell'*Atleta* presso la sala del controllo antidoping ed eventuali partenze e ritorni autorizzati;
- c) data e ora di sigillatura di ciascun campione biologico raccolto e data e ora di completamento dell'intera sessione di prelievo (ossia l'orario in cui l'*Atleta* firma la dichiarazione in calce al verbale di prelievo antidoping);
- d) nome dell'*Atleta*;
- e) la data di nascita dell'*Atleta*;
- f) il genere dell'*Atleta*;
- g) mezzi mediante i quali viene accertata l'identità dell'*Atleta* (es. passaporto, patente di guida o accreditamento dell'*Atleta*) anche da parte di un terzo (che viene così identificato);
- h) indirizzo di casa, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono dell'*Atleta*;
- i) sport e disciplina dell'*Atleta* (in conformità al TDSSA);
- j) nome dell'allenatore e del medico dell'*Atleta* (se necessario);

- k) numero del codice del campione biologico e il riferimento del produttore dell'attrezzatura; e, se il campione biologico è stato raccolto secondo la metodologia del "Dried blood spot", informazioni dettagliate sul modello dell'attrezzatura utilizzata (ad es., numero di catalogo) se il produttore commercializza diversi modelli;
- l) il tipo di campione biologico (urina, sangue, "dried blood spot", ecc.);
- m) il tipo di controllo (In competizione o Fuori competizione);
- n) il nome e la firma del testimone del DCO;
- o) il nome e la firma del BCO (ove presente);
- p) informazioni sul campione biologico parziale, di cui all'articolo E.4.4, Allegato E;
- q) informazioni del campione biologico per il Laboratorio (ossia, per il campione biologico urinario, il suo volume e il Peso Specifico), ai sensi dell'art. 8.3.3 dell'ISTI;
- r) farmaci e integratori assunti nei sette (7) giorni precedenti e, laddove il campione biologico prelevato sia un campione biologico ematico, trasfusioni di sangue nei tre (3) mesi precedenti, come dichiarato dall'*Atleta*;
- s) per un campione biologico ematico del passaporto biologico dell'*Atleta*, il BCO addetto al prelievo ematico registra tutte le informazioni necessarie come indicato nell'Allegato I - Prelievo, conservazione e trasporto dei campioni ematici del passaporto biologico dell'*Atleta*.
- t) eventuali irregolarità procedurali, ad esempio, se sia stato fornito un preavviso della notifica;
- u) commenti dell'*Atleta* o dubbi relativi allo svolgimento della sessione di prelievo;
- v) consenso dell'*Atleta* al trattamento dei dati personali inerenti alla sessione di prelievo propri dati personali e descrizione di tale trattamento in conformità con l'*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information*, nonché ai sensi del GDPR UE 2016/679 e ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
- w) consenso o diniego dell'*Atleta* all'utilizzo del campione biologico per finalità di ricerca;
- x) il nome e la firma del rappresentante dell'*Atleta* (se presente);
- y) il nome e la firma dell'*Atleta*;
- z) il nome e la firma del DCO/BCO;
- aa) il nome dell'Autorità competente per i controlli antidoping;
- bb) il nome dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni;
- cc) il nome dell'Autorità Responsabile per la Gestione dei Risultati; e
- dd) il nome del Coordinatore del controllo antidoping (ove presente).

11.14 Al termine della sessione di prelievo l'*Atleta* e il DCO sottoscrivono il verbale di prelievo antidoping, attestante la conformità delle informazioni riportate nel verbale rispetto ai dettagli della sessione di prelievo, ivi comprese le perplessità eventualmente espresse dall'*Atleta*. La documentazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'*Atleta*, ove abbia assistito alla sessione di prelievo. Gli altri soggetti presenti che abbiano avuto un ruolo formale durante la sessione per la raccolta dei campioni dell'*Atleta* potranno sottoscrivere il verbale di prelievo antidoping come testimoni della sessione di prelievo.

11.15 Il DCO fornisce all'*Atleta* copia del verbale di prelievo antidoping firmato dall'*Atleta*.

11.16 Il Verbale di prelievo antidoping, debitamente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti dal DCO, viene redatto in 3 copie (una per NADO Italia, una per l'*Atleta* e un'altra per il Laboratorio accreditato WADA) e trasmesso come segue:

- a) NADO Italia: il DCO avrà cura di inserire i verbali di prelievo antidoping di

tutti gli Atleti in una busta con l'indicazione delle FSN/DSA/EPS interessate (ovvero della ADO/Organizzazione interessata), dell'evento, della località ed della data di svolgimento. Detta busta viene trasmessa tempestivamente a NADO Italia. La notifica all'*Atleta*, l'eventuale rapporto supplementare e ogni altra documentazione vanno inseriti unicamente nel plico indirizzato a NADO Italia.

- b) *Atleta*: al completamento della sessione per la raccolta dei campioni biologici, il DCO consegna *brevi manu* all'*Atleta* la copia a lui destinata del verbale di prelievo antidoping.
- c) Laboratorio: la/e copia/e destinata/e al Laboratorio accreditato WADA non deve contenere alcun dato identificativo dell'*Atleta* e viene inserita dal DCO in una sacca di trasporto contenente anche i campioni biologici raccolti, mentre la Catena di Custodia viene conservata fuori dalla sacca al fine di essere aggiornata nelle diverse fasi.

TITOLO IV SICUREZZA, ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO, TRASPORTO E PROPRIETA' DEI CAMPIONI BIOLOGICI

ARTICOLO 12 REQUISITI

- 12.1** La fase amministrativa successiva al prelievo del campione biologico inizia quando l'*Atleta* ha lasciato la sala del controllo antidoping dopo aver fornito il/i proprio/i campione biologico/i biologico/i, e termina con la preparazione di tutti i campioni biologici raccolti e della pertinente documentazione per il trasporto.
- 12.2** L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici provvede, tramite il DCO, a conservare tutti i campioni sigillati in modo da garantirne l'integrità, l'identità e la sicurezza prima del trasporto. Nel caso in cui i campioni biologici siano conservati, dovrà essere documentato anche il luogo di conservazione, chi ne ha la custodia e/o il soggetto cui è consentito l'accesso agli stessi.
- 12.3** L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici sviluppa un sistema di registrazione delle catene di custodia dei campioni biologici e della documentazione pertinente per garantire una gestione organizzata e sicura del processo. Ciò comprende la conferma che sia i campioni biologici sia la documentazione inerente alla sessione di prelievo degli stessi siano giunti alle destinazioni previste. Il Laboratorio segnala eventuali irregolarità a NADO Italia relativamente alle condizioni dei campioni biologici all'arrivo, in linea con l'*International Standard for Laboratories (ISL)*.
- 12.4** Per quanto necessario, NADO Italia, tramite il DCO, assicura che le istruzioni relative al tipo di analisi da effettuare siano fornite al Laboratorio accreditato o ad altro laboratorio approvato dalla WADA. NADO Italia deve inoltre fornire, tramite il DCO, le informazioni di cui all'art. 7.4.5, paragrafi c), f), i), k), l), m), q), r), w), aa), bb) e cc) dell'ISTI, ai fini statistici e di elaborazione dei risultati. A tal fine deve essere utilizzato il modulo appositamente predisposto per il Laboratorio.

ARTICOLO 13 TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DOCUMENTAZIONE

- 13.1** Il trasporto inizia quando i campioni biologici sigillati e la relativa documentazione lasciano la sala dei controlli antidoping e termina con la conferma di avvenuta ricezione dei campioni biologici e della relativa documentazione presso le destinazioni previste.
- 13.2** L’Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici autorizza un sistema di trasporto che garantisca che il trasporto dei campioni e della documentazione avvenga senza essere compromessa l’integrità, l’identità e la sicurezza degli stessi.
- 13.3** I campioni biologici sono sempre indirizzati al Laboratorio che analizzerà i campioni utilizzando il metodo di trasporto autorizzato dell’Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici, non appena possibile dopo la conclusione della sessione di prelievo. I campioni sono trasportati in modo tale da ridurre al minimo la potenziale degradazione del campione biologico a causa di fattori quali ritardi della consegna e variazioni di temperatura.
- 13.4** La documentazione che identifica l’*Atleta* non vien acclusa ai campioni biologici o alla documentazione inviata al Laboratorio.
- 13.5** Nel caso in cui non sia confermata la ricezione dei campioni biologici, completi della relativa documentazione o del rapporto supplementare, presso le rispettive destinazioni o laddove l’integrità, l’identità o la sicurezza del campione biologico possa essere stata compromessa durante il trasporto, l’Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici verifica la catena di custodia. In tali casi NADO Italia valuta se confermare o meno la validità del campione biologico così come pervenuto.
- 13.6** La documentazione relativa ad una sessione di prelievo dei campioni biologici e/o a una violazione della normativa antidoping se conservata per il periodo e secondo i requisiti previsti dall’*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information*, nonché ai sensi del GDPR UE 2016/679 e ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.

ARTICOLO 14 PROPRIETÀ DEI CAMPIONI BIOLOGICI

- 14.1** I campioni biologici di un *Atleta* raccolti durante una sessione di prelievo sono di proprietà di NADO Italia.
- 14.2** NADO Italia, su richiesta, può trasferire la proprietà dei campioni biologici all’Organizzazione Antidoping competente della Gestione dei Risultati, se diversa da NADO Italia, o ad altra Organizzazione Antidoping.
- 14.3** La WADA può assumere la veste di Autorità competente ai fini dei controlli antidoping in determinate circostanze e in conformità al Codice WADA e all’ISL.
- 14.4** Laddove NADO Italia non sia custode del passaporto biologico dell’*Atleta*, ma abbia avviato e diretto la raccolta dei campioni biologici, essa mantiene la competenza ai fini di ulteriori controlli analitici sul campione biologico. Ciò include l’esecuzione di ulteriori procedure di conferma debitamente richieste e generate automaticamente dall’*Adaptive Model* del passaporto biologico dell’*Atleta* nel sistema ADAMS (ad esempio,

GC/C/IRMS innescato da T/E elevato) ovvero per via di una richiesta da parte dell'APMU (ad esempio, GC/C/IRMS richiesto a causa di marcatori secondari anomali del "profilo steroideo longitudinale" urinario o test di analisi degli agonisti del recettore dell'eritropoietina, ERAs, a causa di valori sospetti di marcatori ematologici).

TITOLO V STANDARD PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE E PER LE INVESTIGAZIONI

ARTICOLO 15 RACCOLTA, VALUTAZIONE E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE

- 15.1** NADO Italia assicura di essere in grado di ottenere, valutare ed elaborare le informazioni di intelligence acquisite da tutte le fonti disponibili, per contribuire alla prevenzione e al perseguimento del doping, per sviluppare un efficace piano di distribuzione dei controlli antidoping, al fine di pianificare controlli mirati sugli Atleti e di condurre le indagini ai sensi dell'Articolo 5.7 del Codice. L'obiettivo di questo Articolo è quello di definire standard per la raccolta, la valutazione e l'elaborazione efficiente ed efficace di informazioni di intelligence conformemente alle richiamate finalità.
- 15.2** NADO Italia si impegna ad acquisire informazioni antidoping da tutte le fonti disponibili, tra cui, a titolo esemplificativo, Atleti e Personale di Supporto agli Atleti (anche mediante l'Istituto dell'Assistenza Sostanziale fornita ai sensi dell'Articolo 10.7.1 del Codice) e qualunque altro soggetto (ad es, tramite una linea telefonica dedicata), il Personale addetto alla raccolta dei campioni biologici (tramite verbali inerenti al controllo o altro), i Laboratori antidoping, le aziende farmaceutiche, le altre Organizzazioni antidoping, la WADA, le Federazioni sportive nazionali, le forze dell'ordine, altre autorità e i media (in tutte le sue forme).
- 15.3** NADO Italia adotta una policy volta a garantire che le informazioni di intelligence acquisite siano gestite in modo sicuro e riservato, che le fonti siano adeguatamente protette, che il rischio di fughe di notizie o di divulgazione involontaria sia affrontato in modo adeguato e che le informazioni condivise dalle forze dell'ordine, da altre autorità competenti e/o da terzi siano trattate, utilizzate e divulgate solo per scopi antidoping legittimi.
- 15.4** NADO Italia assicura di essere in grado di valutare tutte le informazioni di intelligence acquisite per quanto riguarda la loro rilevanza, credibilità e accuratezza, tenendo conto della natura della fonte e delle circostanze in cui le informazioni sono state acquisite.
- 15.5** Tutte le informazioni di intelligence acquisite da NADO Italia devono essere raccolte e analizzate per stabilire caratteristiche, tendenze e relazioni che possano aiutare l'Organizzazione a sviluppare un'efficace strategia antidoping e/o a determinare (laddove le informazioni si riferiscano a un caso specifico) se sia ragionevole sospettare che sia stata commessa una violazione delle norme sportive antidoping tale da giustificare ulteriori indagini in conformità con l'Articolo 12 dell'ISTI e con l'ISRM.
- 15.6** Le informazioni di intelligence saranno utilizzate per le seguenti finalità (senza limitazioni): sviluppo, controllo e revisione del piano di distribuzione dei controlli antidoping e/o definizione del periodo di esecuzione dei controlli mirati, in ogni caso in conformità con l'Articolo 4 dell'ISTI, e/o creazione di fascicoli di specifici documenti di intelligence da utilizzare per le indagini, in conformità con l'Articolo 12 dell'ISTI.
- 15.7** NADO Italia deve inoltre sviluppare e implementare politiche e procedure per la

condivisione di intelligence (ove appropriato e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili) con altre Organizzazioni Antidoping (ad esempio, se l'intelligence riguarda Atleti o altre Persone sotto la loro autorità) e/o con le forze dell'ordine e/o altre autorità competenti (ad esempio, se l'intelligence suggerisce la possibile commissione di un reato o la violazione di regole di condotta).

- 15.8 NADO Italia deve sviluppare e implementare politiche e procedure per facilitare e incoraggiare le fonti anonime, come indicato nel documento della WADA "Confidential Source Policy" disponibile sul sito web della WADA.

ARTICOLO 16 INVESTIGAZIONI

- 16.1 L'Articolo 12 dell'ISTI ha l'obiettivo di stabilire standard per la conduzione efficiente ed efficace delle investigazioni cui le Organizzazioni antidoping sono tenute ai sensi del Codice, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) le investigazioni sugli esiti atipici, sugli esiti atipici ed avversi relativi al passaporto biologico dell'*Atleta*, ai sensi dell'ISRM;
 - b) le investigazioni su ogni altra informazione analitica o non analitica e/o informazioni di intelligence, da cui derivi il ragionevole sospetto della commissione di una violazione delle norme sportive antidoping, ai sensi dell'ISRM;
 - c) le investigazioni su circostanze inerenti o derivanti da un esito avverso, per ottenere ulteriori informazioni di intelligence su Altre Persone o metodi legati al doping (ad es., intervistando l'*Atleta* coinvolto); e
 - d) qualora venga accertata una violazione delle norme antidoping da parte di un *Atleta*, investigazione per verificare se il Personale di supporto all'*Atleta* o altre Persone possano essere state coinvolte in tale violazione, in conformità con l'Articolo 20 del Codice.
- 16.2 In ogni caso, lo scopo dell'attività di investigazione è quello di soddisfare uno dei seguenti obiettivi:
- a) escludere la possibile violazione/il coinvolgimento in una violazione;
 - b) acquisire elementi di prova a sostegno dell'avvio di un procedimento per violazione delle norme sportive antidoping, ai sensi dell'Articolo 8 del Codice; o
 - c) fornire prove di una violazione del Codice o dello Standard internazionale applicabile.
- 16.3 NADO Italia assicura di essere in grado di indagare in modo riservato ed efficace su qualsiasi informazione o raccolta di informazioni di intelligence, analitica o non analitica, che indichi l'esistenza di un ragionevole motivo per sospettare che possa essere stata commessa una violazione delle norme sportive antidoping, in conformità con l'ISRM.
- 16.4 NADO Italia provvede a raccogliere e registrare tutte le informazioni e la documentazione rilevanti nel più breve tempo possibile, al fine di trasformarle in prove ammissibili e attendibili in relazione alla possibile violazione delle norme sportive antidoping, e/o di individuare ulteriori canali di indagine che possano portare alla scoperta di tali prove. NADO Italia provvede affinché le indagini siano condotte in modo equo, obiettivo e imparziale in ogni momento. La conduzione delle indagini, la valutazione delle informazioni e delle prove individuate nel corso delle stesse e l'esito delle indagini devono essere pienamente documentati.
- 16.5 NADO Italia deve avvalersi di tutte le risorse investigative disponibili per condurre le proprie investigazioni. Ciò può includere l'ottenimento di informazioni e assistenza da parte delle forze dell'ordine e di altre autorità competenti. In ogni caso, NADO Italia deve anche

utilizzare tutte le risorse investigative a propria disposizione, compreso il programma del Passaporto Biologico dell'*Atleta*, i poteri investigativi conferiti dalle norme applicabili (ad esempio, il potere di richiedere la produzione di documenti e informazioni rilevanti e il potere di intervistare sia i potenziali testimoni sia l'*Atleta* o altra Persona soggetta ad indagine) e il potere di sospendere un periodo di squalifica imposto a un *Atleta* o altra Persona in cambio della sua Assistenza Sostanziale ai sensi dell'Articolo 10.7.1 del Codice.

- 16.6** Gli Atleti e il Personale di supporto degli Atleti sono tenuti, ai sensi dell'Articolo 21 del Codice, a collaborare con le indagini condotte dalle Organizzazioni antidoping. Se non lo fanno, andranno presi provvedimenti disciplinari nei loro confronti in base alle norme vigenti. Se la Condotta dei richiamati soggetti è tale da sovvertire il processo investigativo (ad esempio, nel caso in cui vengano fornite informazioni false, fuorvianti o incomplete, e/o distrutte potenziali prove), NADO Italia è tenuta ad avviare un procedimento nei loro confronti per violazione dell'Articolo 2.5 del Codice (Manomissione o tentata manomissione).
- 16.7** NADO Italia deve decidere in modo efficiente e senza ritardi ingiustificati se il procedimento debba essere avviato nei confronti dell'*Atleta* o altra Persona che affermi di aver commesso una violazione delle norme sportive antidoping. Come stabilito dall'Articolo 13.3 del Codice, se un'Organizzazione Antidoping non prende tale decisione entro un termine ragionevole stabilito dalla WADA, quest'ultima può scegliere di proporre appello direttamente al TAS di Losanna, come se l'Organizzazione Antidoping avesse assunto una decisione che stabilisce che non è stata commessa alcuna violazione delle norme sportive antidoping. Tuttavia, come indicato nel commento all'Articolo 13.3 del Codice, prima di intraprendere tale azione, la WADA si consulterà con l'Organizzazione antidoping e le darà l'opportunità di spiegare perché non ha ancora preso una decisione.
- 16.8** Qualora NADO Italia concluda, sulla base dei risultati della propria indagine, che sia necessario avviare un procedimento nei confronti dell'*Atleta* o di un'altra Persona che abbia dichiarato di aver commesso una violazione delle norme sportive antidoping, dovrà dare comunicazione di tale decisione secondo le modalità previste dall'ISRM e dovrà avviare il procedimento nei confronti dell'*Atleta*/altra Persona in questione in conformità all'Articolo 8 del Codice.
- 16.9** Nel caso in cui NADO Italia concluda, sulla base dei risultati delle proprie investigazioni, che non debba essere portato avanti il procedimento a carico dell'*Atleta*/Altra Persona che abbia dichiarato di aver commesso una violazione delle norme sportive antidoping, l'Organizzazione:
- 16.9.1** notifica per iscritto tale decisione, motivata, alla WADA e alla Federazione Internazionale e all'Organizzazione Nazionale Antidoping dell'*Atleta* o dell'altra Persona, ai sensi dell'articolo 14.1.4 del Codice.
 - 16.9.2** fornisce tutte le altre informazioni sull'investigazione ragionevolmente richieste dalla WADA e/o dalla Federazione Internazionale e/o dall'Organizzazione Nazionale Antidoping al fine di determinare se ricorrere avverso tale decisione;
 - 16.9.3** in ogni caso, valuta se le informazioni di intelligence raccolte o quanto appreso nel corso delle investigazioni possa essere utilizzato per la definizione del proprio piano di distribuzione dei controlli antidoping e/o per la pianificazione di controlli mirati, e/o se possano essere condivise con altri organismi ai sensi dell'art. 11.4.2 dell'ISTI.

ALLEGATO A – VARIAZIONI PER GLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI

A.1. **Obiettivo**

Assicurare che nella produzione dei campioni biologici si tenga conto, quanto più possibile, delle particolari esigenze degli Atleti diversamente abili senza, al contempo, compromettere l'integrità della sessione di prelievo.

A.2. **Ambito di applicazione**

La valutazione dell'opportunità o meno di apportare variazioni al processo di raccolta del campione biologico ha inizio con l'individuazione delle situazioni in cui il prelievo del campione biologico riguardi Atleti diversamente abili e si conclude con le variazioni alla procedura o all'attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici, nella misura necessaria e per quanto possibile.

A.3. **Responsabilità**

A.3.1 NADO Italia o l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici (se opportuno) è tenuta a garantire, per quanto possibile, che il DCO disponga delle informazioni e dell'attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici necessarie allo svolgimento della sessione di prelievo che riguardi un *Atleta* diversamente abile, inclusi i dettagli della disabilità che possono influire sulla procedura.

A.3.2 Il DCO mantiene la responsabilità dello svolgimento della sessione di prelievo del campione biologico.

A.4. **Requisiti**

A.4.1 Tutti gli aspetti relativi alla notifica ed alla raccolta del campione biologico riguardanti Atleti diversamente abili sono regolamentati conformemente alla procedura standard, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in ragione della disabilità dell'*Atleta* interessato. In caso di *Atleta* con disabilità intellettiva, NADO Italia decide se ottenere il consenso per il prelievo dal rappresentante dell'*Atleta* e informare l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e il Personale addetto al prelievo dei campioni.

A.4.2 Nel programmare o disporre la raccolta del campione biologico, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e il DCO valutano l'opportunità di apportare variazioni alle procedure standard per la notifica del controllo antidoping, inclusa l'attrezzatura per la raccolta del campione biologico e la sala del controllo antidoping.

A.4.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici ed il DCO sono investiti dell'autorità necessaria per apportare eventuali variazioni, ove possibile, che si rendessero indispensabili, a condizione che tali variazioni non compromettano l'integrità, l'identità e la sicurezza del campione biologico. Il DCO deve consultare l'*Atleta* al fine di determinare quali modifiche siano necessarie in funzione della sua disabilità. Tutte queste variazioni devono essere documentate.

A.4.4 L'*Atleta* affetto da disabilità intellettiva, fisica o sensoriale, può farsi assistere durante la sessione per la raccolta del campione biologico da un rappresentante o dal Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, quando autorizzato dall'*Atleta* e previo consenso del DCO.

- A.4.5 Il DCO può decidere che vengano utilizzate una sala del controllo antidoping ovvero Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici alternative, al fine di consentire all'*Atleta* di produrre agilmente il campione biologico richiesto, a condizione che ciò non pregiudichi l'integrità, l'identità e la sicurezza del campione biologico stesso.
- A.4.6 Gli Atleti che utilizzino sistemi di drenaggio o raccolta delle urine devono eliminare l'urina eventualmente presente in tali sistemi prima di produrre il campione biologico di urina necessario per l'esecuzione delle analisi. Ove possibile, il sistema di drenaggio o di raccolta delle urine esistenti deve essere sostituito con un catetere o un sistema di drenaggio nuovo, non utilizzato in precedenza.
- A.4.7 Nel caso in cui un *Atleta* necessiti di strumenti ulteriori per poter fornire un campione biologico, inclusi, a titolo esemplificativo, cateteri e sistemi di drenaggio, è sua esclusiva responsabilità avere a disposizione gli strumenti necessari a tale scopo e conoscerne le modalità di utilizzo.
- A.4.8 Nel caso di Atleti con disabilità visive o intellettive, il DCO e/o l'*Atleta* possono stabilire se sia necessaria la presenza di un rappresentante durante la sessione di prelievo del campione biologico. Nel corso di quest'ultima, l'*Atleta* e/o il DCO può avvalersi del diritto di avere un rappresentante che osservi il DCO nel momento in cui l'*Atleta* produce il campione biologico di urina, senza tuttavia che il rappresentante osservi direttamente la minzione, salvo nel caso in cui ciò venga espressamente richiesto dall'*Atleta*.
- A.4.9 Il DCO provvede a verbalizzare le variazioni apportate alle procedure standard per il prelievo del campione biologico previste per gli Atleti diversamente abili, comprese le variazioni specificate nei casi sovraesposti.

ALLEGATO B – MODIFICHE PER ATLETI MINORENNI

B.1. Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei campioni biologici si tenga conto, quanto più possibile, delle particolari esigenze degli Atleti Minorenni, senza al contempo compromettere l'esecuzione della sessione di prelievo per la raccolta del campione biologico.

B.2. Ambito di applicazione

La valutazione circa la necessità o meno delle variazioni alla procedura inizia con l'individuazione delle situazioni dove il prelievo del campione biologico possa coinvolgere Atleti minorenni e termina con le variazioni alle procedure di prelievo del campione biologico qualora necessarie e possibili.

B.3. Responsabilità

B.3.1 NADO Italia ha la responsabilità di assicurare, ove possibile, che l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e/o il DCO abbia tutte le informazioni necessarie per condurre una sessione di prelievo su un *Atleta* Minorenne. Ciò include la conferma, ove possibile, che il consenso dei genitori per testare l'*Atleta* Minorenne sia stato reso.

B.3.2 Nel caso in cui la raccolta del campione biologico coinvolga un *Atleta* minorenne, NADO Italia e/o l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici assegneranno, come minimo, due addetti al prelievo dei campioni biologici. Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici sarà informato in anticipo qualora la raccolta dei campioni biologici coinvolga (o potrebbe coinvolgere) Atleti minorenni.

B.3.3 Il DCO ha la responsabilità dello svolgimento della sessione di prelievo del campione biologico.

B.4. Requisiti

B.4.1 Tutte gli aspetti procedurali relativi alla notifica e alla raccolta del campione biologico riguardanti Atleti Minorenni sono regolati in conformità alla procedura standard salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in ragione della minore età dell'*Atleta*.

B.4.2 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e il DCO possono apportare eventuali variazioni necessarie, a condizione che tali variazioni non compromettano l'integrità, l'identità e la sicurezza del campione biologico. Tali variazioni devono essere opportunamente documentate.

B.4.3 Agli Atleti Minorenni dovrebbe essere notificato il controllo antidoping alla presenza di un rappresentante dell'*Atleta* (che non sia minorenne) e gli stessi dovrebbero essere assistiti da un proprio rappresentante durante l'intera sessione di prelievo.

B.4.4 Nel caso in cui un *Atleta* Minorenne rifiutasse la presenza di un rappresentante durante la sessione di prelievo del campione biologico, tale rifiuto non invalida il controllo antidoping, ma deve essere verbalizzato in modo esplicito e chiaro a cura del DCO. Qualsiasi successiva azione intrapresa dal DCO e/o dallo Chaperone volta ad incoraggiare e assistere l'*Atleta* nell'individuazione di un rappresentante deve essere anch'essa documentata.

- B.4.5 Il rappresentante dell'*Atleta* Minorenne, se presente, deve osservare il DCO/lo Chaperone durante la produzione del campione biologico di urina, a meno che l'*Atleta* Minorenne non richieda l'osservazione diretta della minzione. Il secondo addetto alla raccolta del campione biologico deve limitarsi ad osservare il DCO e non dovrà direttamente osservare la minzione.
- B.4.6 La sede privilegiata per l'esecuzione di un controllo antidoping Fuori competizione avente ad oggetto un Minorenne deve essere un luogo dove è facilmente reperibile il rappresentante dell'*Atleta* (che non sia un Minore) ad esempio, la sede di allenamento.

ALLEGATO C – PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA

C.1. Obiettivo

Prelevare un campione biologico di urina dell'*Atleta* in modo tale da garantire che:

- a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard in ambito sanitario riconosciuti a livello internazionale, affinché non siano compromesse la salute e la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici;
- b) il campione biologico prodotto soddisfi i requisiti di peso specifico e di volume idonei ai fini delle analisi. La mancanza di tali requisiti potenzialmente non pregiudica la validità del campione biologico ai fini dello svolgimento delle analisi. Spetta al Laboratorio competente ad eseguire le analisi, previo parere dell'Organizzazione che competente per il controllo antidoping, decidere se il campione biologico sia o meno idoneo ai fini della validità delle analisi;
- c) il campione biologico non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) il campione biologico sia identificato in modo chiaro e accurato;
- e) il campione biologico sia opportunamente sigillato in un recipiente a prova di manomissione.

C.2. Ambito di applicazione

La raccolta del campione biologico ha inizio con l'accertamento da parte del DCO che l'*Atleta* sia stato informato degli adempimenti relativi al prelievo del campione biologico e termina con lo smaltimento dell'eventuale urina residua a conclusione della sessione di prelievo.

C.3. Responsabilità

- C.3.1 Il DCO ha la responsabilità di garantire che ogni campione biologico venga correttamente raccolto, identificato e sigillato.
- C.3.2 Il DCO ha la responsabilità di assistere direttamente alla produzione del campione biologico di urina.

C.4. Requisiti

- C.4.1 Il DCO si accerta che l'*Atleta* sia stato adeguatamente informato degli adempimenti relativi alla sessione per la raccolta del campione biologico, ivi comprese le variazioni di cui al precedente Allegato A e/o al precedente Allegato B.
- C.4.2 Il DCO si accerta che l'*Atleta* abbia la possibilità di scegliere un'attrezzatura adeguata al prelievo del campione biologico. Qualora la disabilità di un *Atleta* renda necessario l'impiego di attrezzatura supplementare o diversa, secondo quanto previsto all'Allegato A, il DCO si accerta che questa non pregiudichi in alcun modo l'integrità, l'identità o la sicurezza del campione biologico da prelevare.
- C.4.3 Quando l'*Atleta* seleziona un contenitore e tutte le altre Attrezzature che contengono direttamente il campione biologico di urina, il DCO chiede all'*Atleta* di verificare che tutti i sigilli alle apparecchiature selezionate siano integri e che l'attrezzatura non sia stata manomessa. Qualora l'*Atleta* non sia soddisfatto dell'attrezzatura scelta, può selezionarne

un'altra. Qualora l'*Atleta* non sia soddisfatto di alcuna delle attrezzature disponibili, tale circostanza viene verbalizzata dal DCO. Qualora il DCO non concordi con l'*Atleta* nel ritenere non soddisfacenti tutte le attrezzature disponibili, il DCO informa l'*Atleta* che si procederà ugualmente alla raccolta del campione biologico. Qualora il DCO concordi con l'*Atleta* nel ritenere non soddisfacenti tutte le attrezzature disponibili, il DCO interromperà la sessione per la raccolta del campione biologico urinario, verbalizzando l'accaduto.

- C.4.4 Il contenitore e l'eventuale campione biologico di urina prodotto rimangono sotto il controllo dell'*Atleta* fino a quando il campione biologico non viene sigillato, a meno che la disabilità dell'*Atleta* non sia tale da rendere necessaria l'assistenza di cui al precedente Allegato A. In circostanze eccezionali, è consentito fornire ulteriore assistenza all'*Atleta* durante la sessione di prelievo mediante il supporto del rappresentante dell'*Atleta*, previo consenso del DCO, o mediante il supporto del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, purché autorizzato dall'*Atleta* stesso.
- C.4.5 Il DCO/Chaperone coinvolti nella sessione di prelievo e presenti alla raccolta del campione biologico devono essere dello stesso sesso dell'*Atleta* interessato e, se del caso, in base alla categoria in cui l'*Atleta* ha gareggiato durante la manifestazione.
- C.4.6 Il DCO/Chaperone, ove possibile, si assicura che l'*Atleta* si lavi accuratamente le mani solo con acqua ovvero indossi guanti idonei (ad esempio monouso) prima di produrre il campione biologico.
- C.4.7 Il DCO/Chaperone e l'*Atleta* si recheranno presso una zona riservata al fine della produzione del campione biologico di urina.
- C.4.8 Il DCO osserva il passaggio del campione biologico dal corpo dell'*Atleta* al recipiente di raccolta e deve continuare ad osservare il campione biologico anche dopo che è stato prodotto fino a quando non verrà sigillato, verbalizzando poi tale procedura. Al fine di garantire una visione chiara e netta della produzione del campione biologico, il DCO chiederà all'*Atleta* di togliersi o spostare gli indumenti che impediscono la chiara visione della produzione del campione biologico.
- C.4.9 Il DCO garantisce che l'urina prodotta dall'*Atleta* durante la sessione di prelievo del campione biologico venga raccolta nell'apposito recipiente, fino al raggiungimento della massima capienza e, successivamente, l'*Atleta* sarà invitato a terminare la minzione all'interno del WC. Il DCO verifica, in presenza dell'*Atleta*, che sia stato prodotto il Volume di urina appropriato per le analisi.
- C.4.10 Qualora il volume di urina fornito dall'*Atleta* sia insufficiente, il DCO seguirà la procedura di raccolta parziale dei campioni stabilita nell'Allegato E – Campioni biologici di urina – Volume insufficiente.
- C.4.11 Una volta che il volume di urina prodotto dall'*Atleta* è sufficiente, il DCO invita l'*Atleta* a scegliere il kit contenente i flaconi A e B o i recipienti, secondo quanto previsto al precedente punto C.4.3.
- C.4.12 Una volta scelto il kit per la raccolta del campione biologico, il DCO e l'*Atleta* controllano che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tale codice sia opportunamente verbalizzato dal DCO. Qualora l'*Atleta* o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO invita l'*Atleta* a scegliere un altro kit, secondo quanto previsto al precedente punto C.4.3 e provvede a verbalizzare l'accaduto.

- C.4.13 L'*Atleta* versa il minimo Volume di urina necessario per le analisi all'interno del flacone o recipiente B (minimo 30 ml), e poi versa il resto delle urine nel flacone o recipiente A (minimo 60 ml). Qualora venga fornito più del minimo del Volume di urina richiesto, il DCO si assicura che l'*Atleta* riempi il flacone A quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Nel caso in cui vi sia ancora dell'urina residua, il DCO si assicura che l'*Atleta* riempi il flacone B quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Il DCO chiede all'*Atleta* di accertarsi che all'interno del recipiente di raccolta rimanga una piccola quantità di urina, informandolo al contempo che questa verrà verificata ai sensi del successivo punto C.4.15.
- C.4.14 L'*Atleta* procede quindi a sigillare i flaconi o recipienti secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo controlla, alla presenza dell'*Atleta*, che i flaconi siano stati opportunamente sigillati.
- C.4.15 Il DCO esamina l'urina residua nel recipiente di raccolta al fine di determinare se il campione biologico rispetti il Peso specifico appropriato per le analisi. Se l'indicatore segnala che il campione biologico non rispetta il Peso specifico appropriato per le analisi, allora il DCO si atterrà alla procedura descritta al successivo Allegato F - Campioni biologici di urina che non soddisfano i requisiti per un Peso Specifico idoneo per l'analisi.
- C.4.16 L'urina deve essere smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B siano stati opportunamente sigillati e dopo che l'urina residua sia stata sottoposta a verifica, secondo quanto previsto al punto C.4.15.
- C.4.17 All'*Atleta* è consentito il diritto di osservare lo smaltimento di qualsiasi residuo di urina che non sarà inviato al Laboratorio per le analisi.

ALLEGATO D – PRELIEVO VENOSO DEI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI

D.1. Obiettivo

Raccogliere un campione biologico ematico – tramite prelievo venoso – dall'*Atleta* in modo tale da garantire che:

- a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard in ambito sanitario riconosciuti a livello internazionale, affinché non siano compromesse la salute e la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale addetto al prelievo dei campioni;
- b) la qualità e la quantità del campione biologico rispondano ai requisiti analitici previsti e ai requisiti prescritti dal Laboratorio;
- c) il campione biologico non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) il campione biologico sia identificato in modo chiaro e accurato;
- e) il campione biologico sia sigillato in modo sicuro all'interno di un kit antimanomissione.

D.2. Ambito di applicazione

I requisiti di cui al presente Allegato si applicano ai campioni biologici di sangue prelevati mediante prelievo venoso e raccolti ai fini di analisi specifiche e/o a tutti i moduli del Passaporto biologico dell'*Atleta*. Il processo di raccolta del campione biologico ematico ha inizio quando il BCO si accerta che l'*Atleta* sia stato adeguatamente informato degli adempimenti relativi al prelievo del campione biologico e termina con l'appropriata conservazione del campione biologico prima che questo venga inviato al Laboratorio per le relative analisi.

D.3. Responsabilità

D.3.1 Il DCO ha la responsabilità di assicurare che:

- a) ciascun campione biologico sia prelevato, identificato e sigillato secondo le modalità previste;
- b) tutti i campioni siano stati opportunamente conservati e spediti in conformità ai relativi requisiti analitici.

D.3.2 Il BCO, quale soggetto responsabile della raccolta del prelievo del campione biologico ematico, risponde alle eventuali domande poste dall'*Atleta* nel corso della procedura, nonché provvede al corretto smaltimento dell'attrezzatura utilizzata non necessaria ai fini del completamento della sessione di prelievo.

D.4. Requisiti

D.4.1 Le operazioni che interessano il prelievo di campioni ematici sono condotte in osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela sanitaria, laddove tali regolamentazioni superino i requisiti stabiliti di seguito.

D.4.2 L'Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici ematici si compone di:

- a) provette per i campioni biologici; e/o
- b) flaconi/recipienti A e B per il trasporto sicuro delle provette; e/o
- c) etichette uniche per le provette provviste di un codice identificativo del campione biologico; e/o
- d) altra attrezzatura da utilizzare in relazione alla raccolta di campioni biologici ematici, come stabilito dall'articolo 6.3.4 e dalle *WADA's Sample Collection Guidelines*.

- D.4.3 Il DCO si accerta che l'*Atleta* sia a conoscenza dei requisiti previsti per il prelievo del campione biologico, comprese le variazioni di cui alla precedente Allegato A.
- D.4.4 Il DCO/Chaperone e l'*Atleta* si recano presso la sala predisposta per il prelievo.
- D.4.5 Il DCO/BCO si accerta che all'*Atleta* abbia a disposizione un ambiente confortevole, che consenta allo stesso di rilassarsi e chiede all'*Atleta* di rimanere in posizione seduta eretta e stabile con i piedi fissi a terra per almeno 10 minuti prima del prelievo del campione ematico. Se i piedi dell'*Atleta* non possono raggiungere il pavimento e/o la disabilità dell'*Atleta* non consente di appoggiare i piedi sul pavimento, l'*Atleta* deve rimanere in posizione seduta, eretta e stabile.
- D.4.6 Il DCO/BCO informa l'*Atleta* sulla necessità di scegliere l'attrezzatura per il prelievo e di controllare che l'attrezzatura prescelta non sia stata manomessa e che ogni sigillo sia intatto. Qualora l'*Atleta* ritenesse non idonea l'attrezzatura scelta, questi può procedere ad un'ulteriore selezione. Qualora l'*Atleta* ritenesse non idonei tutta l'attrezzatura messa a disposizione, tale circostanza deve essere verbalizzata dal DCO. Qualora il DCO non ritenga corrette le eccezioni sollevate dall'*Atleta*, lo stesso procede comunque allo svolgimento della sessione per la raccolta del campione biologico ematico; in caso contrario interrompe la sessione dandone riscontro sul verbale.
- D.4.7 Una volta scelto il kit, il DCO e l'*Atleta* controllano che tutti i codici corrispondano, accertandosi altresì che il codice sia opportunamente riportato nel verbale di prelievo antidoping. Qualora l'*Atleta* o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO invita l'*Atleta* a scegliere un altro kit, riportandone notizia sul verbale. Se le provette di raccolta non sono pre-etichettate, il DCO/BCO deve etichettarle con un codice univoco prima del prelievo di sangue e l'*Atleta* deve controllare che i codici corrispondano.
- D.4.8 Il BCO valuta il punto più adatto ove inserire l'ago al fine di non influire negativamente sull'*Atleta* o sulle sue prestazioni. Egli dovrebbe scegliere il braccio non dominante, a meno che il BCO non valuti l'altro braccio più adatto. Il BCO provvede a detergere l'epidermide utilizzando un batuffolo d'ovatta imbevuto con disinfettante sterile applicando, ove necessario, un laccio emostatico. Il BCO procede al prelievo del campione biologico ematico da una vena collocata in superficie, facendo defluire il sangue nel contenitore di raccolta. Il laccio emostatico, ove applicato, deve essere rimosso non appena l'ago è penetrato.
- D.4.9 La quantità di sangue prelevato deve essere tale da soddisfare i requisiti analitici previsti per lo svolgimento delle analisi del campione biologico così come previsto nelle *WADA's Sample Collection Guidelines*.
- D.4.10 Qualora la quantità di sangue prelevata dall'*Atleta* al primo tentativo si rivelasse insufficiente, il BCO ripeterà l'operazione. Sono consentiti al massimo tre (3) tentativi. Qualora tutti e tre (3) i tentativi fallissero, il BCO ne dà comunicazione al DCO, il quale terminerà la procedura di prelievo del campione biologico, verbalizzando la circostanza e le relative motivazioni.
- D.4.11 Il BCO deve applicare una medicazione in corrispondenza del/i punto/i in cui è avvenuto il prelievo.
- D.4.12 Il BCO deve provvedere allo smaltimento dell'attrezzatura utilizzata non necessaria ai fini

del completamento della sessione in osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

- D.4.13 Una volta che il flusso ematico nella provetta è cessato, il BCO provvederà a rimuovere la provetta dal supporto e ad omogeneizzare il campione biologico in provetta manualmente, capovolgendo delicatamente la stessa per almeno tre (3) volte. Tali operazioni devono avvenire, nell'area della sessione del prelievo ematico, alla presenza dell'*Atleta* fino alla sigillatura del campione biologico all'interno di un kit a prova di manomissione.
- D.4.14 L'*Atleta* provvede a sigillare il proprio campione biologico all'interno del kit secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo alla presenza dell'*Atleta*, controlla che la sigillatura risponda ai requisiti previsti. L'*Atleta* ed il DCO/BCO sottoscrivono il verbale di prelievo antidoping.
- D.4.15 Prima di essere trasportato al Laboratorio, il campione biologico dovrà essere conservato in modo tale da assicurarne l'integrità, l'identità e la sicurezza.
- D.4.16 I campioni biologici ematici devono essere trasportati secondo le modalità di cui all'articolo 13 e alle *WADA's Sample Collection Guidelines*. La procedura di trasporto è considerata di responsabilità del DCO. I campioni biologici ematici devono essere trasportati all'interno di un dispositivo che ne mantenga l'integrità nel tempo, all'interno di un ambiente fresco a temperatura costante non condizionata dai cambiamenti esterni e misurata da apposito data logger. Il dispositivo dovrà essere trasportato con metodi e mezzi sicuri, autorizzati da NADO Italia o dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici.

ALLEGATO E – CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA – VOLUME INSUFFICIENTE

E.1 Obiettivo

Assicurare il rispetto delle procedure da seguire nel caso in cui il Volume di urina sia inferiore ai livelli minimi previsti.

E.2 Ambito di applicazione

La procedura ha inizio con la comunicazione all'*Atleta* che il campione biologico prodotto è di volume insufficiente e termina con la produzione di un campione biologico il cui volume risulti sufficiente.

E.3 Responsabilità

Al DCO compete il compito di dichiarare insufficiente il Volume di urina prodotto e di provvedere al prelievo di un ulteriore campione biologico o ulteriori campioni al fine di ottenere un campione biologico aggregato di Volume sufficiente.

E.4 Requisiti

E.4.1 Qualora il campione biologico raccolto risultasse di Volume insufficiente, il DCO informa l'*Atleta* della necessità di raccogliere un ulteriore campione biologico al fine di soddisfare i requisiti di Volume previsti.

E.4.2 Il DCO deve comunicare all'*Atleta* che deve scegliere l'Attrezzatura per la raccolta di campioni biologici parziali di cui al punto C.4.3.

E.4.3 Il DCO comunica all'*Atleta* di aprire l'Attrezzatura, versare il campione biologico di Volume insufficiente nel nuovo contenitore (salvo il caso in cui le procedure dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici consentano di mantenere il campione biologico insufficiente nel contenitore di raccolta originario) e sigillarlo utilizzando un sistema di sigillatura per campioni biologici parziali, secondo quanto indicato dal DCO stesso. Quest'ultimo deve controllare, alla presenza dell'*Atleta*, che il contenitore (o il contenitore di raccolta originario, a seconda dei casi) sia stato sigillato correttamente.

E.4.4 Il DCO è tenuto a controllare che il codice del campione biologico parziale e il Volume del campione biologico parziale insufficiente siano opportunamente verbalizzati nel verbale di prelievo antidoping e ne conferma l'esattezza alla presenza dell'*Atleta*. Il campione biologico parziale sigillato rimane sotto il controllo del DCO.

E.4.5 Nell'attesa di produrre un ulteriore campione biologico, l'*Atleta* deve rimanere sotto continua osservazione e deve avere la possibilità di idratarsi, secondo quanto stabilito all'articolo 11.5.

E.4.6 Quando l'*Atleta* è pronto a produrre un ulteriore campione biologico, vengono ripetute le operazioni di prelievo del campione biologico descritte al precedente Allegato C, fino a quando non sarà fornito un Volume sufficiente di urina, associando il/i campione biologico(s) iniziale a quello/i supplementare/i.

E.4.7 Una volta che il DCO accerti l'idoneità del Volume dei campioni, unitamente all'*Atleta*,

controlla l'integrità dei sigilli apposti sui contenitori dei campioni biologici parziali contenenti i campioni biologici insufficienti prodotti in precedenza. Eventuali irregolarità riscontrate nella sigillatura devono essere verbalizzate dal DCO e saranno oggetto di approfondimento, secondo quanto previsto all'Allegato A della PGR. Il DCO può richiedere all'*Atleta* di produrre un campione biologico supplementare. Il rifiuto di fornire un ulteriore campione biologico laddove richiesto e qualora non fossero soddisfatti i requisiti minimi di Volume, deve essere verbalizzato dal DCO e trattato come una potenziale Inosservanza ai sensi dell'*International Standard for Results Management*.

- E.4.8 Il DCO invita l'*Atleta* a rompere il/i sigillo/i e ad unire i campioni biologici, accertandosi che i campioni supplementari vengano aggiunti, seguendo l'ordine di raccolta, successivamente al campione biologico originario, fino al raggiungimento del Volume di urina appropriato previsto per le analisi.
- E.4.9 Il DCO e l'*Atleta* devono quindi procedere secondo quanto stabilito al punto C.4.12 o al punto C.4.14, a seconda dei casi.

ALLEGATO F – CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA CHE NON RISPONDONO AL PESO SPECIFICO APPROPRIATO PER LE ANALISI

F.1 Obiettivo

Assicurare il rispetto delle procedure da seguire nel caso in cui il campione biologico di urina non risponda al Peso specifico appropriato per le analisi.

F.2 Ambito di applicazione

La procedura ha inizio con la comunicazione all'*Atleta*, da parte del DCO, della necessità di produrre un ulteriore campione biologico e termina con il prelievo di un campione biologico che risponda al Peso specifico appropriato, ovvero con l'adozione delle misure previste da NADO Italia, se del caso.

F.3 Responsabilità

F.3.1 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici ha la responsabilità di adottare tutte le procedure necessarie a garantire che venga prelevato un campione biologico idoneo, qualora il campione biologico prelevato non soddisfi i requisiti previsti per il Peso Specifico per le analisi.

F.3.2 Il DCO ha la responsabilità di prelevare ulteriori campioni biologici sino a che non siano soddisfatti i requisiti richiesti.

F.4 Requisiti

F.4.1 Il DCO deve verificare se i requisiti per il Peso specifico appropriato per le analisi siano o meno soddisfatti.

F.4.2 Il DCO deve comunicare all'*Atleta* la necessità di produrre un ulteriore campione biologico.

F.4.3 In attesa di fornire un ulteriore campione biologico, l'*Atleta* deve rimanere sotto continua osservazione e deve essere invitato a non idratarsi, in quanto tale comportamento potrebbe ritardare la produzione di un campione biologico idoneo. In alcuni casi, un'eccessiva idratazione, dopo aver fornito un campione biologico non idoneo, può configurare una violazione dell'articolo 2.5 del CSA.

F.4.4 Non appena l'*Atleta* sia in grado di produrre un campione biologico aggiuntivo, il DCO segue la procedura descritta nell'Allegato C.

F.4.5 Il DCO è tenuto a continuare a raccogliere campioni biologici aggiuntivi fino a che non siano soddisfatti i requisiti relativi al peso specifico, ovvero sino a quando il DCO reputi che circostanze eccezionali rendano impossibile proseguire la sessione di prelievo. Tali circostanze eccezionali devono essere opportunamente verbalizzate dal DCO e riportate sul rapporto supplementare. Tali circostanze possono riguardare:

- viaggio dell'*Atleta*, qualora lo stesso sia in grado di fornirne prova (ad es. a mezzo dell'itinerario di volo);
- competizioni programmate per la mattina successiva (se si sta facendo tardi e l'*Atleta* debba competere di nuovo la mattina successiva);
- chiusura del luogo in cui si sta svolgendo la sessione di prelievo e non ci siano altri locali

idonei disponibili (ad es. hotel in cui alloggia l'*Atleta*, etc.).

L'Autorità competente per la raccolta del campione biologico e il DCO devono assicurare di avere la strumentazione adeguata per operare in conformità ai requisiti del presente allegato. Il DCO deve attendere il tempo necessario per la raccolta dei campioni biologici aggiuntivi con peso specifico adeguato ai fini delle analisi.

- F.4.6 Il DCO provvede a verbalizzare che i campioni biologici di urina prelevati appartengono ad un solo *Atleta*, nonché l'ordine di produzione degli stessi.
- F.4.7 Il DCO procede quindi con la sessione di prelievo del campione biologico secondo quanto previsto nell'Allegato C al punto 4.17.
- F.4.8 Il DCO deve inviare al Laboratorio tutti i campioni biologici che sono stati prelevati, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno i requisiti richiesti per il Peso specifico.
- F.4.9 Quando due (2) campioni biologici sono prelevati da un *Atleta* durante la medesima sessione di prelievo, entrambi i campioni biologici devono essere analizzati dal Laboratorio. Nei casi in cui tre (3) o più campioni biologici siano prelevati durante la medesima sessione di prelievo, il Laboratorio stabilirà l'ordine di priorità ed analizzerà il primo e il successivo campione biologico raccolto con il peso specifico più alto così come annotato sul verbale di prelievo antidoping. Il Laboratorio, d'intesa con l'Autorità competente per il controllo antidoping, può determinare se sia necessario analizzare anche gli altri campioni biologici.

ALLEGATO G – REQUISITI PER IL PERSONALE INCARICATO DEL PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

G.1 Obiettivo

Assicurare che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici non agisca in conflitto di interesse e che lo stesso disponga delle qualifiche e dell'esperienza necessarie a svolgere le sessioni di prelievo dei campioni biologici.

G.2 Ambito di applicazione

I requisiti di cui deve essere in possesso il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici comprendono lo sviluppo delle necessarie competenze in materia e il successivo rilascio della relativa certificazione.

G.3 Responsabilità

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è responsabile delle attività definite nel presente Allegato.

G.4 Requisiti - Qualifiche e formazione

G.4.1 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve:

- a) determinare le competenze, l'idoneità e le qualifiche necessarie a ricoprire gli incarichi di DCO, Chaperone e BCO; e
- b) elaborare la documentazione informativa per tutto il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, in cui vengono descritte le loro responsabilità. Come minimo:
 - i) la qualifica di DCO, BCO e Chaperone può essere rivestita esclusivamente da soggetti maggiorenni; e
 - ii) i BCO devono essere in possesso delle qualifiche e delle conoscenze pratiche idonee per effettuare prelievi ematici venosi.

G.4.2 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve assicurare che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici firmi un accordo relativo al conflitto di interesse, alla riservatezza e al codice di condotta.

G.4.3 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici non può condurre una sessione di prelievo nel caso in cui sussista un conflitto di interessi. Al tal fine, si ritiene che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici si trovi in conflitto di interessi almeno nei seguenti casi:

- a) qualora egli sia coinvolto nella partecipazione o negli aspetti amministrativi della disciplina sportiva oggetto del controllo antidoping; o
- b) qualora egli sia collegato o coinvolto nella sfera personale di un *Atleta* che potrebbe essere sottoposto a controllo antidoping nel corso della sessione di prelievo in questione;
- c) qualora i propri familiari siano attivamente coinvolti nelle attività quotidiane dello sport, nell'ambito del livello agonistico oggetto del controllo antidoping (ad es.,

- amministrazione, insegnamento, allenamento, partecipazione, funzione medico-sanitaria);
- d) qualora egli sia professionalmente coinvolto, abbia un interesse finanziario o una partecipazione personale in uno sport i cui Atleti siano oggetto del controllo antidoping;
 - e) qualora egli tragga o possa trarre profitto o vantaggio personale e/o professionale, direttamente o indirettamente, da un terzo per via delle decisioni prese nell'adempimento delle proprie funzioni ufficiali; e/o
 - f) qualora egli possa avere interessi privati o personali che pregiudichino la capacità di svolgere i propri compiti con integrità, in modo indipendente e propositivo.

G.4.4 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici assicura che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici riceva una formazione adeguata allo svolgimento delle proprie mansioni.

G.4.4.1 Il programma di formazione per i BCO deve quantomeno prevedere l'apprendimento di tutti i requisiti prescritti per i controlli antidoping, nonché la conoscenza delle precauzioni standard da adottare negli ambienti sanitari.

G.4.4.2 Il programma di formazione per i DCO deve quantomeno prevedere quanto segue:

- formazione teorica approfondita sulle attività di una Sessione di prelievo antidoping attinenti al ruolo di DCO;
- osservazione diretta – preferibilmente sul posto – di tutte le attività di controllo antidoping così come previste dall'ISTI; e
- svolgimento, con esito positivo, di una sessione di prelievo di un campione biologico, sul posto, sotto la vigilanza di un DCO qualificato. Tra le attività da osservare non è inclusa la produzione del campione biologico.

G.4.4.3 Il programma formativo per gli Chaperone deve prevedere tutti i principali requisiti in merito alla sessione di prelievo dei campioni biologici incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le situazioni di inosservanza, ovvero situazioni che coinvolgono Atleti Minorenni e Atleti diversamente abili.

G.4.4.4 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve assicurare, nel caso di controlli antidoping su Atleti di nazionalità diversa da quella del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici (ad es. in occasione delle Manifestazioni Internazionali o di controlli antidoping Fuori competizione) che il proprio Personale sia adeguatamente preparato a svolgere le proprie mansioni nei confronti di tali Atleti.

G.4.4.5 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni è tenuta a conservare un archivio delle attività formative, delle capacità e dell'esperienza acquisite dal Personale addetto al prelievo dei

campioni.

G.5 Requisiti – Accreditemento, riaccréditemento e delega

- G.5.1 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici devono predisporre un sistema per l'accréditemento e il riaccréditemento del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici.
- G.5.2 Prima di procedere al rilascio dell'accréditemento, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve verificare che il Personale addetto al prelievo del campione biologico abbia completato il programma di formazione e che sia a conoscenza dei requisiti previsti dall'ISTI (incluso, ove trovi applicazione, quanto previsto al punto G.4.4.4 in relazione al prelievo di campioni biologici su Atleti di nazionalità diversa da quella del Personale addetto al prelievo del campione biologico).
- G.5.3 L'accréditemento è valido per un massimo di due (2) anni. Prima di poter essere riaccréditato, il Personale addetto al prelievo del campione biologico dovrà essere sottoposto ad una valutazione (teorica e/o pratica) e, nel caso in cui non abbia preso parte alle attività correlate alla raccolta di un campione biologico nell'anno precedente alla data di scadenza dell'accréditemento, ripetere l'intero programma di formazione.
- G.5.4 Soltanto il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici il cui accréditemento sia riconosciuto dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici può essere autorizzato a svolgere le attività di prelievo dei campioni biologici per suo conto.
- G.5.5 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è tenuto a istituire un sistema di monitoraggio delle prestazioni del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici durante il periodo di accréditemento, che includa la definizione e l'attuazione di criteri per la revoca dello stesso.
- G.5.6 I DCO possono svolgere personalmente tutte le attività relative alla sessione di prelievo dei campioni biologici, ad eccezione del prelievo ematico, a meno che non siano a ciò abilitati. Essi possono inoltre delegare allo Chaperone attività specifiche che rientrano tra le mansioni che è autorizzato a svolgere dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici.

ALLEGATO H – CONTROLLI IN OCCASIONE DI EVENTI

H.1. **Obiettivo**

Garantire che vi sia una procedura da seguire quando un'Organizzazione antidoping richiede l'autorizzazione a condurre controlli antidoping in occasione di un Evento rispetto al quale non è stato possibile raggiungere un accordo sui controlli antidoping. L'obiettivo della WADA nel considerare tali richieste è:

- a) incoraggiare la collaborazione e il coordinamento tra diverse Organizzazioni antidoping per ottimizzare l'efficacia dei rispettivi programmi dei controlli antidoping;
- b) garantire che le responsabilità di ogni Organizzazione antidoping siano gestite correttamente; e
- c) evitare che si creino problemi operativi e per gli Atleti.

H.2. **Ambito di applicazione**

La procedura inizia nel momento in cui l'Organizzazione antidoping che non è responsabile per l'avvio o la direzione di controlli antidoping durante un Evento contatti per iscritto l'organo competente per l'Evento per chiedere il permesso di condurre controlli antidoping e si conclude con l'adozione, da parte della WADA, di una decisione su chi sarà responsabile per condurre i controlli in occasione dell'Evento.

H.3. **Responsabilità**

Le Organizzazioni Antidoping che richiedono l'autorizzazione a condurre controlli antidoping in un Evento e l'organo competente per l'Evento devono collaborare e, ove possibile, coordinare i controlli durante l'Evento. Tuttavia, se ciò non è possibile, le Organizzazioni antidoping sono tenute a presentare le loro motivazioni alla WADA entro i termini indicati. La WADA ha quindi la responsabilità di esaminare le circostanze e di rendere una decisione in conformità alle procedure stabilite nel presente Allegato.

H.4. **Requisiti**

Ogni Organizzazione antidoping che non sia responsabile dell'avvio e della direzione dei controlli antidoping nel corso di un Evento ai sensi dell'Articolo 5.3.2 del Codice, ma che desideri comunque condurre controlli antidoping in tale Evento, prima di contattare la WADA, deve richiedere tale autorizzazione all'organo competente per l'Evento in forma scritta e con motivazioni complete.

H.4.1. Tale richiesta deve essere inviata all'organo competente almeno trentacinque (35) giorni prima dell'inizio dell'evento (ovvero trentacinque (35) giorni prima dell'inizio del periodo di In-Competizione, come definito dalle regole della Federazione Internazionale responsabile di quello sport).

H.4.2. Se l'organo competente rifiuta o non risponde entro sette (7) giorni dal ricevimento della richiesta, l'Organizzazione antidoping richiedente può inviare alla WADA (con copia all'organo competente) una richiesta scritta corredata dalle motivazioni, una chiara descrizione della situazione e tutta la corrispondenza rilevante tra l'organo competente e l'Organizzazione antidoping richiedente. Tale richiesta deve pervenire alla WADA entro e non oltre ventuno (21) giorni prima dell'inizio dell'Evento.

H.4.3. Al ricevimento di tale richiesta, la WADA chiederà immediatamente all'organo direttivo la sua posizione sulla richiesta e i motivi del suo rifiuto. L'organo direttivo dovrà inviare alla WADA una risposta entro sette (7) giorni dal ricevimento della richiesta della WADA.

- H.4.4 Al ricevimento da parte della WADA della risposta dell'organo competente, o in caso di mancata risposta da parte dell'organo competente entro i sette (7) giorni, la WADA prenderà una decisione motivata entro i successivi sette (7) giorni. Nel prendere la sua decisione, la WADA terrà conto, tra l'altro, di quanto segue:
- a) il piano di distribuzione dei controlli per l'Evento, compreso il numero e il tipo di controlli pianificati per l'Evento;
 - b) l'elenco delle sostanze proibite che verranno ricercate nei campioni biologici prelevati;
 - c) l'intero programma antidoping applicato nello sport;
 - d) i problemi logistici che si verrebbero a creare consentendo all'Organizzazione antidoping richiedente di condurre controlli all'Evento;
 - e) qualsiasi altra motivazione presentata dall'Organizzazione antidoping richiedente e/o dall'organo competente che rifiuta i controlli; e
 - f) ogni altra informazione disponibile che la WADA consideri rilevante.
- H.4.5 Se un'Organizzazione antidoping, che non è l'organo competente rispetto a un Evento nel Paese in cui l'Evento è ospitato, dispone o riceve informazioni di intelligence relative al potenziale ricorso al doping da parte di uno o più Atleti che devono gareggiare all'Evento, l'Organizzazione antidoping deve condividere tali informazioni di intelligence con l'organo competente per l'Evento il prima possibile. Se l'organo competente per l'Evento non ha programmato alcun controllo antidoping e l'Organizzazione antidoping è in grado di condurre essa stessa i controlli antidoping, l'organo competente per l'Evento valuta se esso o l'Organizzazione antidoping possono condurre i controlli indipendentemente dal fatto che le informazioni di intelligence siano state fornite dall'Organizzazione antidoping entro il periodo di trentacinque (35) giorni che precede l'Evento. Se l'organo competente per l'Evento non collabora con l'Organizzazione antidoping che ha fornito le informazioni di intelligence o ritiene di non poter condurre i controlli antidoping da solo o non autorizza l'Organizzazione antidoping a condurre i controlli antidoping all'Evento, l'Organizzazione antidoping dovrà informare immediatamente la WADA.
- H.4.6 Se la WADA decide che deve essere concessa l'autorizzazione per i controlli antidoping all'Evento, come richiesto dall'Organizzazione antidoping richiedente o come proposto dalla stessa WADA, quest'ultima può concedere all'organo competente la possibilità di condurre tali controlli, a meno che la WADA non ritenga che ciò non sia ragionevole e/o appropriato.

ALLEGATO I – PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI PER IL PASSAPORTO BIOLOGICO DELL'ATLETA

I.1 Obiettivo

Raccogliere un campione biologico ematico, tramite prelievo venoso, di un *Atleta* al fine di utilizzarlo per la misurazione delle singole variabili ematiche nell'ambito del modulo ematologico del programma del Passaporto biologico dell'*Atleta* e in maniera appropriata a tale scopo. I requisiti di cui al presente Allegato sono aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel precedente Allegato D.

I.2 Requisiti

I.2.1 La programmazione dei controlli antidoping dovrebbe prendere in considerazione le informazioni sulla reperibilità dell'*Atleta* al fine di garantire che la raccolta del campione biologico non avvenga nelle due (2) ore successive l'allenamento, la partecipazione ad una competizione o altre simili attività sportive svolte dall'*Atleta*. Qualora l'*Atleta* abbia partecipato ad un allenamento o ad una gara entro le due ore precedenti all'orario della notifica del controllo antidoping, il DCO/BCO o altro Personale preposto al prelievo del campione biologico dovrà tenere sotto costante osservazione l'*Atleta* fino allo scadere del periodo di due ore.

I.2.2 Se il campione biologico viene prelevato entro le due (2) ore dall'allenamento o dalla gara, la natura, la durata e l'intensità dello sforzo fisico dovranno essere registrate dal DCO al fine di rendere tali informazioni disponibili all'*Athlete Passport Management Unit* (APMU).

I.2.3 Sebbene un singolo campione biologico ematico sia sufficiente nell'ambito del modulo ematologico del Passaporto Biologico dell'*Atleta*, si raccomanda di raccogliere un ulteriore campione biologico B per un'eventuale successiva analisi delle sostanze e metodi vietati rintracciabili nel sangue [ad es. rilevamento di autotrasfusioni (HBT), e/o recettori agonisti dell'eritropoietina (ERA)].

I.2.4 Nell'ambito dei controlli Fuori competizione, i campioni biologici di urina A e B devono essere prelevati insieme al/i campione biologico/i ematico/i per il Passaporto biologico dell'*Atleta*, per consentire lo svolgimento di controlli analitici per ERA, a meno che non sia altrimenti giustificato da una specifica strategia di controlli.

I.2.5 Il campione biologico dovrà essere conservato ad una temperatura refrigerata dal momento del suo prelievo fino all'analisi, a meno che il campione biologico non venga analizzato immediatamente dopo il prelievo. La procedura di conservazione del campione biologico è di responsabilità del DCO.

I.2.6 L'Attrezzatura di conservazione e trasporto deve essere in grado di mantenere i campioni ematici relativi al Passaporto biologico dell'*Atleta* ad una temperatura refrigerata per tutta la durata del periodo di conservazione e trasporto. I campioni biologici ematici non dovrebbero essere congelati. Nella scelta dell'Attrezzatura di conservazione e trasporto, il DCO deve tener conto della durata del periodo di conservazione, del numero dei campioni biologici da conservare e delle condizioni ambientali (temperature calde o fredde). L'Attrezzatura di conservazione deve essere scelta tra quelle di seguito elencate:

- a) frigorifero;
- b) contenitore refrigerato e isolato;

- c) borsa termica; oppure
- d) altro dispositivo avente le suddette caratteristiche.

I.2.7 Il data logger per la temperatura verrà utilizzato per registrare la temperatura del campione biologico dal momento del prelievo fino all'analisi, ad eccezione del campione biologico analizzato immediatamente dopo il prelievo. Il data logger per la temperatura deve essere in grado di:

- a) registrare la temperatura almeno una volta al minuto ed esprimerla in gradi Celsius;
- b) registrare l'orario GMT;
- c) registrare per iscritto l'andamento della temperatura inserendo un rilevamento per riga e adottando il seguente formato: "AAAA-MM-GG HH:MM T"; e
- d) avere un codice identificativo univoco composto da almeno sei caratteri.

I.2.8 A seguito della notifica all'*Atleta* del controllo antidoping e in seguito alla comunicazione dei propri diritti e responsabilità nell'ambito del processo del controllo antidoping eseguita dal DCO/BCO, questi comunicherà all'*Atleta* di rimanere fermo, in posizione seduta eretta e stabile con i piedi sul pavimento per almeno dieci (10) minuti prima del prelievo del campione biologico ematico. Se i piedi dell'*Atleta* non possono raggiungere il pavimento e/o la disabilità dell'*Atleta* non consente di appoggiare i piedi sul pavimento, l'*Atleta* deve rimanere in posizione seduta, eretta e stabile.

I.2.9 Il DCO/BCO raccoglie e registra le seguenti informazioni aggiuntive sul rapporto supplementare per il passaporto biologico dell'*Atleta*, sul verbale di prelievo antidoping specifico per il passaporto biologico dell'*Atleta* o su un altro verbale firmato dall'*Atleta* e dal DCO/BCO:

- a) L'*Atleta* è stato seduto per almeno dieci (10) minuti con i piedi sul pavimento prima del prelievo ematico, come prescritto dall'articolo I.2.8?
- b) Il campione biologico è stato raccolto immediatamente dopo almeno tre (3) giorni consecutivi di gara di resistenza intensiva, come una gara a tappe nel ciclismo?
- c) L'*Atleta* ha eseguito una sessione di allenamento o una gara nelle due (2) ore precedenti il prelievo ematico?
- d) L'*Atleta* si è allenato, ha gareggiato o ha risieduto ad un'altitudine superiore ai 1.500 metri nelle due settimane precedenti il prelievo ematico? In caso affermativo o in caso di dubbio, è necessario annotare il nome e il luogo in cui l'*Atleta* è stato, le date e la durata del suo soggiorno. L'altitudine stimata deve essere indicata, se nota.
- e) L'*Atleta* ha usato qualche forma di simulazione dell'altitudine come una tenda o camera ipossica, una maschera, ecc. durante le due (2) settimane precedenti? In tal caso, è necessario annotare quante più informazioni possibili relativamente allo strumento e alle metodologie impiegate (ad es. frequenza, durata, intensità).
- f) L'*Atleta* ha ricevuto una o più trasfusioni di sangue durante i tre (3) mesi precedenti? Ha subito perdite di sangue dovute a incidenti, patologie o donazioni

nei tre (3) mesi precedenti? In caso affermativo, è necessario annotare il volume stimato.

- g) L'*Atleta* è stato esposto a condizioni ambientali estreme durante le due (2) ore prima del prelievo ematico, comprese eventuali sessioni in qualsiasi ambiente con calore artificiale, quale una sauna? In caso affermativo, è necessario annotare i dettagli.

I.2.10 Il DCO/BCO dovrà azionare il data logger per la temperatura e posizionarlo all'interno del dispositivo di conservazione. È importante avviare la registrazione della temperatura prima del prelievo del campione biologico.

I.2.11 Il dispositivo di conservazione deve essere presente all'interno della sala del controllo antidoping e mantenuto in sicurezza.

I.2.12 Il DCO/BCO chiede all'*Atleta* di scegliere un'Attrezzatura per la raccolta dei campioni, conformemente all'Allegato D, punto 4.6, e proseguire la sessione di raccolta del campione biologico ai sensi dell'Allegato D, punto 4.7.

I.3 Procedura di raccolta del campione biologico ematico

I.3.1 La procedura di prelievo dei campioni biologici ematici ai fini del passaporto biologico dell'*Atleta* segue la procedura descritta nell'Allegato D.4, compreso il periodo di dieci (10) minuti (o più) durante i quali l'*Atleta* dovrà rimanere in posizione seduta.

I.3.2 L'*Atleta* ed il DCO/BCO provvederanno a firmare il verbale di prelievo antidoping e, se del caso, il/i rapporto/i supplementare/i relativo/i al passaporto biologico dell'*Atleta*.

I.3.3 Il campione biologico ematico viene dunque sigillato e posizionato all'interno del dispositivo di conservazione, insieme al data logger per la temperatura.

I.4 Requisiti relativi al trasporto

I.4.1 I campioni ematici dovranno essere trasportati all'interno di un dispositivo che ne mantenga l'integrità nel tempo, a prescindere dai cambiamenti della temperatura esterna.

I.4.2 La procedura di trasporto è di responsabilità del DCO. Il trasporto deve avvenire in maniera sicura, attraverso metodi autorizzati dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici.

I.4.3 L'integrità dei marker utilizzati nel modulo ematologico del passaporto biologico dell'*Atleta* è garantita quando il Blood Stability Score (BSS) rimane al di sotto di ottantacinque (85). Tale BSS è calcolato come segue:

$$\mathbf{BSS = 3 * T + CAT}$$

Essendo CAT il tempo intercorso tra il prelievo e l'analisi del campione biologico (espresso in ore) e T la temperatura media (espressa in gradi Celsius) misurata dal data logger nel periodo di tempo che va dal prelievo all'analisi del campione biologico stesso.

I.4.4 Nell'ambito del BSS, la seguente tabella può essere utilizzata dal DCO/BCO al fine di stimare il tempo massimo del trasporto fino al Laboratorio o al Laboratorio ABP (variabile denominata "Collection to reception time" – CRT, tempo intercorso tra il prelievo e la

ricezione del campione biologico) per il programma relativo al Passaporto biologico dell'*Atleta*, rispetto a una data temperatura media (T), ad esempio, se spedito a 4°C, il CRT massimo è di 60 ore:

T [C°]	CRT [h]
15	27
12	36
10	42
9	45
8	48
7	51
6	54
5	57
4	60

I.4.5 Il DCO/BCO dovrà trasportare rapidamente il campione biologico al Laboratorio o al Laboratorio ABP per il Passaporto biologico dell'*Atleta*.

I.4.6 L'Autorità che ha disposto il controllo antidoping o l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici dovranno inserire nel sistema ADAMS quanto segue e nel più breve tempo possibile:

- a) il verbale di prelievo antidoping, ai sensi dell'articolo 4.9.1 b) dell'ISTI;
- b) il rapporto supplementare e/o le informazioni aggiuntive specifiche ai fini del passaporto biologico dell'*Atleta* e annotate sul relativo verbale;
- c) nella catena di custodia, il codice identificativo (ID) del data logger per la temperatura (senza alcun riferimento di orario o di tempo) e il fuso orario in GMT della località in cui il controllo è stato svolto.

ALLEGATO J – RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI RACCOLTI SECONDO LA METODOLOGIA “DRIED BLOOD SPOT”

J.1 Obiettivo

Raccogliere il sangue di un *Atleta* secondo la metodologia “dried blood spot” in modo che sia garantito:

- a) il rispetto degli standard sanitari riconosciuti a livello internazionale e che la raccolta del campione sia effettuata da un soggetto adeguatamente formato, in modo da non compromettere la salute e la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale addetto alla raccolta dei campioni;
- b) che la qualità e la quantità del campione prelevato siano tali da soddisfare i requisiti analitici richiesti;
- c) che il campione non sia stato manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) che il campione venga identificato in modo chiaro e accurato; e
- e) che il campione sia ben sigillato in un kit anti-manomissione.

J.2 Ambito di applicazione

Nell'ambito del processo di raccolta di un campione di sangue secondo la metodologia “dried blood spot”, l'*Atleta* deve essere informato, all'inizio della sessione, sui requisiti previsti per la procedura di raccolta del campione e, al suo termine, sulla corretta conservazione del campione stesso prima del trasporto al Laboratorio che procederà con le relative analisi. Questi campioni vengono prelevati mediante puntura/incisione della pelle per accedere ai vasi capillari (piccoli vasi sanguigni). Un campione di sangue raccolto secondo la metodologia “dried blood spot” consiste nella raccolta, in occasione della stessa sessione di prelievo, di piccoli quantitativi di sangue che vengono fatti asciugare su un apposito supporto assorbente.

J.3 Responsabilità

Dal momento che la metodologia “dried blood spot” non prevede l'effettuazione di prelievo venoso, la raccolta dei campioni prelevati con questa modalità può essere effettuata da un DCO senza la necessità della presenza di un BCO specializzato, a patto che siano rispettati gli standard sanitari previsti e che il DCO sia adeguatamente formato. La procedura di raccolta dei campioni di sangue secondo la metodologia “dried blood spot” deve essere conforme agli standard nazionali e ai requisiti normativi previsti. Il DCO e/o il BCO hanno la responsabilità di:

- a) prelevare il campione di sangue;
- b) assicurarsi che ogni campione sia adeguatamente identificato e sigillato;
- c) rispondere alle domande pertinenti durante la raccolta del campione;
- d) smaltire correttamente l'attrezzatura per la raccolta aperta ma non utilizzata, ovvero le parti dell'attrezzatura utilizzate non sigillate con il supporto assorbente del campione; e
- e) conservare e spedire correttamente ogni campione.

J.4 Requisiti dell'attrezzatura per la raccolta di campioni di sangue secondo la metodologia “dried blood spot”

La strumentazione per la raccolta dei campioni di sangue secondo la metodologia “dried blood spot” deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) contenere un dispositivo monouso per la raccolta del campione (ad es. pungidito monouso da utilizzare insieme a schede di cellulosa, dispositivi con microaghi/microlancette integrati) per la puntura/incisione e la raccolta di sangue sul polpastrello e/o sulla parte superiore del braccio (se necessario, possono essere utilizzati

- parti del corpo alternative per la puntura nel caso di atleti con disabilità fisiche);
- b) il supporto assorbente per i campioni "A" e "B" deve consentire la raccolta di campioni "A" e "B" distinti (o equivalenti) con un totale minimo di circa 40 µL di sangue nel/i campione/i "A" e con un totale minimo di circa 20 µL di sangue capillare nel/i campione/i "B";
- c) il contenitore del campione e/o i kit per la conservazione devono contenere un essiccante che consenta ai campioni di asciugarsi rapidamente quando sono già sigillati (senza dover aspettare prima di sigillarli) e che offra protezione contro la possibile degradazione o contaminazione prematura del campione.

J.5 **Procedura per il prelievo di campioni di sangue secondo la metodologia "dried blood spot"**

Le procedure che prevedono il prelievo di sangue devono rispettare gli standard e i requisiti normativi nazionali vigenti in materia, qualora gli stessi superino i requisiti indicati di seguito.

- J.5.1 Il DCO deve assicurarsi che l'*Atleta* sia adeguatamente informato dei requisiti per il prelievo del campione, comprese le eventuali modifiche previste dall'Allegato A - Modifiche per gli Atleti con disabilità e/o dall'Allegato B - Modifiche per gli Atleti minorenni.
- J.5.2 Il DCO/Chaperone e l'*Atleta* devono recarsi nella sala in cui verrà fornito il campione.
- J.5.3 Il DCO/BCO deve indossare guanti durante il processo di raccolta del campione e fino a quando il campione non venga sigillato.
- J.5.4 Il DCO/Chaperone deve, ove possibile, assicurarsi che l'*Atleta* si lavi accuratamente le mani solo con acqua prima del prelievo del campione.
- J.5.5 Il DCO/BCO deve assicurarsi che all'*Atleta* vengano offerte condizioni confortevoli per il prelievo del campione.
- J.5.6 Il DCO/BCO deve istruire l'*Atleta* sulla scelta dell'attrezzatura che verrà utilizzata per la raccolta dei campioni e sulla verifica dell'attrezzatura selezionata per esaminare che la stessa non sia stata manomessa e che gli eventuali sigilli siano intatti. Se l'*Atleta* non è soddisfatto dell'attrezzatura selezionata, può sceglierne un'altra. Se l'*Atleta* non è soddisfatto di un'attrezzatura e non ne è disponibile un'altra, il DCO deve verbalizzarlo. Se il DCO non concorda con l'*Atleta* sul fatto che tutte le attrezzature disponibili non siano soddisfacenti, il DCO deve chiedere all'*Atleta* di procedere con la sessione di raccolta dei campioni. Se il DCO concorda con l'*Atleta* sul fatto che tutta l'attrezzatura disponibile non sia soddisfacente, il DCO deve terminare la sessione di prelievo e verbalizzare quanto accaduto.
- J.5.7 Una volta scelto il kit per il prelievo del campione, il DCO e l'*Atleta* devono verificare che tutti i numeri di codice del campione corrispondano e che il numero di codice del campione sia annotato in maniera corretta dal DCO sul verbale del controllo antidoping. Se l'*Atleta* o il DCO riscontrano che i codici non corrispondono, il DCO deve chiedere all'*Atleta* di scegliere un altro kit. Il DCO deve verbalizzare quanto accaduto.
- J.5.8 Il DCO/BCO deve valutare il punto più adatto per effettuare la puntura sulla punta del dito e/o sulla parte superiore del braccio, per non arrecare un danno all'*Atleta* o alle sue prestazioni sportive (ad esempio, mano/braccio non dominante). Il sito di puntura deve essere privo di calli, tagli, cicatrici e tatuaggi. Il DCO/BCO, se del caso, deve scegliere una

parte del corpo alternativa per effettuare la puntura nel caso di Atleti con disabilità fisiche.

- J.5.9 Il DCO/BCO deve indicare all'*Atleta* come riscaldare il punto di raccolta del campione biologico, ad esempio, lavando le mani con acqua calda, scuotendo la mano/il braccio, massaggiando il punto di puntura o mettendo la mano/il braccio in una coperta calda.
- J.5.10 Il DCO/BCO deve pulire la pelle con un tampone o un tampone sterilizzato con alcool. Non si devono usare gel disinfettanti. Una volta che la pelle è completamente asciutta, il DCO/BCO preleva il campione di sangue dal polpastrello o da un'area della parte superiore del braccio utilizzando il dispositivo di raccolta di sangue secondo la metodologia "dried blood spot" secondo le istruzioni fornite dai produttori dell'apparecchiatura.

Per i campioni di sangue raccolti secondo la metodologia "dried blood spot" seguendo la modalità pungidito:

- a) se possibile, si deve scegliere il dito medio o l'anulare. Si può scegliere anche il mignolo, ma il prelievo può essere più doloroso;
- b) la puntura deve essere eseguita con un pungidito, in posizione leggermente laterale rispetto al polpastrello, sull'ultima falange del dito;
- c) il flusso sanguigno può essere aumentato massaggiando delicatamente la parte prossimale del dito in direzione distale. Tuttavia, è necessario evitare di spremere o esercitare una pressione sul dito, poiché potrebbe causare emolisi e diluizione del campione;
- d) la prima goccia di sangue deve essere eliminata con una compressa/tampone sterile asciutto;
- e) solo la goccia di sangue deve entrare in contatto con il supporto assorbente per la raccolta del campione di sangue secondo la metodologia "dried blood spot", mentre il dito non deve toccarlo. La goccia di sangue non deve essere spalmata sul supporto assorbente del campione;
- f) deve essere applicata una sola goccia di sangue per ogni punto, poiché lo sgocciolamento di più gocce sullo stesso punto causerebbe una disomogeneità del campione.

Per i campioni di sangue prelevati secondo la metodologia "dried blood spot" dalla parte superiore del braccio con un dispositivo dotato di microago/microlancetta integrati:

- g) il DCO/BCO è responsabile dell'applicazione e della rimozione del dispositivo dal braccio dell'*Atleta*. L'*Atleta* è autorizzato a premere il pulsante per inserire il/i microago/microaghi/ la/e microlancetta/e dopo aver ricevuto le necessarie istruzioni dal DCO/BCO. In caso contrario, sarà il DCO/BCO a premere il pulsante.
- J.5.11 Il volume di sangue prelevato deve essere adeguato a soddisfare i requisiti analitici richiesti per l'analisi da eseguire sul campione, vale a dire un totale minimo di circa 40 µL di sangue nel/i punto/i "A" e un totale minimo di circa 20 µL di sangue nel/i punto/i "B" per i metodi analitici cromatografici-spettrometrici di massa. Altre analisi speciali possono richiedere campioni aggiuntivi e/o un volume maggiore di campioni.
- J.5.12 Il DCO/BCO deve verificare che il sangue si depositi sul supporto assorbente del campione e che un numero sufficiente di punti dei campioni "A" e "B" (per produrre una quantità sufficiente di sangue, come descritto al punto J.5.11) sia sufficientemente pieno di sangue.
- J.5.13 Se il volume di sangue raccolto dall'*Atleta* al primo tentativo è insufficiente, il DCO/BCO deve ripetere la procedura fino a un massimo di tre (3) tentativi. Se tutti e tre (3) i tentativi non riescono a produrre un volume sufficiente di sangue, il DCO deve interrompere la

raccolta dei campioni e indicare le ragioni dell'interruzione. Se è necessario più di un tentativo, il DCO/BCO deve scegliere un altro punto per eseguire la puntura. La pelle deve essere pulita e per la puntura deve essere utilizzato nuovo pungidito o un nuovo dispositivo per la raccolta dei campioni.

- J.5.14 A seguito della raccolta, il DCO/BCO deve esercitare una pressione sul punto della puntura o chiedere all'*Atleta* di provvedervi. Il DCO/BCO provvederà ad eseguire una o più medicazioni.
- J.5.15 Il DCO/BCO deve smaltire le attrezzature usate che non sono sigillate con il supporto assorbente del campione biologico in conformità con gli standard nazionali per la lavorazione del sangue.
- J.5.16 Se sul campione biologico devono essere eseguite ulteriori operazioni in sede di controllo, come la rimozione del supporto assorbente del campione stesso (ad esempio, carta di cellulosa, cartuccia) dal dispositivo di raccolta, il DCO/BCO provvederà a tale operazione e successivamente a trasferire il campione nel kit anti-manomissione. L'*Atleta* deve rimanere nell'area di raccolta del campione biologico e osservare il proprio Campione fino a quando lo stesso campione non viene sigillato in un kit a prova di manomissione.
- J.5.17 L'*Atleta* deve sigillare il proprio campione biologico nel kit anti-manomissione come indicato dal DCO. In presenza dell'*Atleta*, il DCO deve controllare che la sigillatura sia soddisfacente. L'*Atleta* e il DCO/BCO devono firmare la documentazione relativa alla raccolta del campione biologico; e
- J.5.18 Il campione di sangue prelevato secondo la metodologia "dried blood spot", una volta sigillato, può essere conservato a temperatura ambiente e in modo da ridurre al minimo il potenziale di degradazione del campione dovuto a fattori quali ritardi, esposizione alla luce e variazioni estreme di temperatura.
- J.6 Requisiti per il trasporto
- J.6.1 I campioni di sangue prelevati secondo la metodologia "dried blood spot" devono essere trasportati in conformità alle disposizioni degli articoli 9.1, 9.2 e 9.3, ISTI, con le seguenti precisazioni:
- a) i campioni di sangue prelevati secondo la metodologia "dried blood spot" possono essere spediti come materiali non pericolosi utilizzando la posta ordinaria o i servizi di corriere, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili;
 - b) i contenitori dei campioni devono essere trasparenti, ma si raccomanda di trasportare i campioni di sangue prelevati secondo la metodologia "dried blood spot" in una scatola/sacchetto di trasporto non trasparente per proteggere i campioni dall'esposizione alla luce; e
 - c) campioni di sangue prelevati secondo la metodologia "dried blood spot" possono essere trasportati a temperatura ambiente. Se si raccolgono altri campioni di sangue (ad esempio, campioni del passaporto biologico dell'*Atleta*) durante la stessa sessione di prelievo, i campioni di sangue prelevati secondo la metodologia "dried blood spot" possono essere trasportati anche a temperatura refrigerata.

ALLEGATO K – RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI URINARI IN MODALITÀ VIRTUALE DURANTE UNA PANDEMIA

K.1 Obiettivo

Elaborare una procedura specifica per lo svolgimento della raccolta di un campione biologico in ambiente virtuale che può essere attuata solo durante una pandemia e/o un'epidemia nazionale quando le restrizioni sanitarie locali o nazionali in vigore consentano di effettuare la notifica del controllo all'*Atleta* di persona, ma impongano delle limitazioni per la fase del prelievo del campione biologico urinario da parte del DCO.

K.2 Ambito di applicazione

La procedura inizia con la notifica all'*Atleta* da parte del DCO presso la sede del controllo antidoping, con la consegna all'*Atleta* di un kit per il prelievo del campione biologico e termina con il ritiro da parte del DCO del campione biologico sigillato e della relativa documentazione presso la sede in cui è avvenuta la notifica del controllo antidoping all'*Atleta*, o in un'altra sede che il DCO e l'*Atleta* concorderanno.

K.3 Responsabilità

K.3.1 In caso di pandemia e/o epidemia nazionale, tutte le Organizzazioni Antidoping devono seguire le linee guida elaborate dai rispettivi governi nazionali e delle autorità sanitarie competenti al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli Atleti e del Personale addetto alla raccolta dei campioni biologici. Ai fini dell'attuazione delle procedure inerenti alla raccolta dei campioni biologici, è necessario attenersi ai requisiti specifici prescritti dalla normativa internazionale, nazionale e regionale applicabile (ad esempio, disposizioni inerenti alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro obbligatorie o raccomandate, come l'isolamento, il lavaggio delle mani, l'uso di mascherine di protezione, vaccinazione, ecc.)

K.3.2 Le Organizzazioni antidoping, in considerazione dell'attuazione delle procedure per lo svolgimento della raccolta del campione biologico in ambiente virtuale, devono svolgere un'attenta valutazione, anche in relazione all'utilizzo di un sistema informatico e qualsiasi eventuale coinvolgimento di terza parte nell'ambito di tali procedure; tale valutazione deve essere condotta in base ai requisiti dell'ISPPPI e nel rispetto delle disposizioni normative, ad esempio in materia di protezione dei dati personali e, se necessario, le richiamate Organizzazioni devono essere in grado di implementare appropriate misure fisiche, organizzative, tecniche e di altro tipo per mitigare i rischi per la privacy e la sicurezza delle informazioni che potrebbero essere identificati in occasione di tale valutazione.

K.3.3 Il DCO ha la responsabilità di fornire all'*Atleta* istruzioni adeguate al momento della notifica in presenza e poi virtualmente attraverso il sistema informatico utilizzato, e di informarlo sul fatto che ogni Campione debba essere adeguatamente raccolto, identificato, registrato, sigillato e che l'integrità dello stesso debba essere mantenuta tale durante tutto il processo di raccolta e di sigillatura virtuale.

K.4 Requisiti

K.4.1 Al momento del contatto iniziale, il DCO informerà l'*Atleta*, presso il luogo del controllo, che deve sottoporsi al prelievo del Campione. La notifica all'*Atleta* deve avvenire ai sensi dell'Articolo 5.4.1 dell'ISTI.

- K.4.2 Il DCO deve assicurarsi che l'*Atleta* sia informato del fatto che la procedura di raccolta e di sigillatura del Campione sarà condotta in un ambiente virtuale, comprese le eventuali modifiche previste nell'Allegato A - Modifiche per gli Atleti con disabilità e/o nell'Allegato B - Modifiche per gli Atleti minorenni.
- K.4.3 Il DCO deve compilare la parte relativa alla "Notifica all'*Atleta*" presente nel verbale del controllo antidoping (in formato cartaceo o elettronico) e l'*Atleta* deve sottoscriverla per conferma ed accettare la notifica. Se l'*Atleta* si rifiuta di firmare l'avvenuta notifica o si sottrae alla notifica, il DCO dovrà, se possibile, informarlo delle conseguenze di un mancato adempimento. Il DCO documenterà i fatti in un rapporto dettagliato e riferirà le circostanze alla Testing Authority. La Testing Authority seguirà le fasi prescritte nell'Allegato A dello Standard Internazionale per la Gestione dei Risultati- Riesame di eventuali inosservanze.
- K.4.4 Il DCO deve avviare una connessione video e audio tramite il sistema informatico individuato (ad esempio, tablet, telefono cellulare o videocamera) con il dispositivo di supporto (se previsto) e fornirlo all'*Atleta*. Il DCO deve informare l'*Atleta* che lo stesso deve rimanere in collegamento con il DCO tramite il sistema informatico per tutta la durata della sessione di raccolta dei campioni biologici. Il DCO deve inoltre informare l'*Atleta* che le funzioni di registrazione sono state completamente disabilitate.
- K.4.5 Il DCO fornirà quindi all'*Atleta* il kit che comprende l'Attrezzatura per la raccolta dei campioni, altri dispositivi di supporto come lo strumento di rilevazione della temperatura e la documentazione necessaria. Il DCO chiederà all'*Atleta* di dirigersi con l'Attrezzatura verso un luogo adatto per il prelievo dei campioni biologici che sia privato e dove la sessione di prelievo dei campioni possa essere espletata. Il DCO deve anche assicurarsi che si trovino in un luogo privato.
- K.4.6 Quando l'*Atleta* è giunto nel luogo di raccolta del campione biologico il DCO, collegato virtualmente tramite il sistema informatico, deve: a) chiedere all'*Atleta* se un rappresentante dello stesso sia presente nel luogo di raccolta dei campioni; b) chiedere all'*Atleta* di mostrargli con la telecamera il luogo di raccolta dei campioni selezionato in cui si svolgerà la Sessione di prelievo dei campioni; e c) chiedere all'*Atleta* di confermare la qualità audio e video del sistema informatico utilizzato.
- K.4.7 Il DCO deve confermare all'*Atleta* che anche il DCO sarà ripreso per tutta la durata della sessione di prelievo dei campioni biologici e che la sessione di raccolta dei campioni non verrà registrata.
- K.4.8 Il DCO chiederà quindi all'*Atleta* di posizionare il dispositivo informatico in una posizione tale da garantire al DCO una visuale adeguata dell'*Atleta* (compresa la parte superiore del corpo e le mani) e la completa visione dell'Attrezzatura per la raccolta dei campioni.
- K.4.9 L'*Atleta* deve posizionare il kit di raccolta dei campioni biologici, i dispositivi di supporto e la documentazione su una superficie stabile presente nel luogo individuato per eseguire la sessione di prelievo e in modo tale da consentirne la piena visuale al DCO.
- K.4.10 L'*Atleta* deve completare la parte "Informazioni sull'*Atleta*" presente nel verbale di prelievo dei campioni (in formato cartaceo o elettronico) con l'assistenza del DCO.
- K.4.11 Il DCO deve chiedere all'*Atleta* di scegliere un contenitore di raccolta del campione biologico secondo le modalità previste dall'Allegato C.4.3. Il DCO chiederà quindi all'*Atleta*

di applicare lo strumento per il monitoraggio della temperatura all'esterno del recipiente di raccolta selezionato.

- K.4.12 Quando l'*Atleta* è pronto a fornire un Campione di urina, il DCO deve chiedere allo stesso di mostrargli con la telecamera l'area dei servizi igienici in cui fornirà il Campione biologico. Il DCO deve indicare all'*Atleta* la posizione migliore in cui posizionare il dispositivo informatico durante la fornitura del Campione biologico. Qualsiasi circostanza sospetta, ad esempio la presenza di altri campioni di urina o oggetti dopanti nell'area dei servizi igienici, che possa compromettere la sessione di prelievo, deve essere annotata e documentata nel dettaglio dal DCO.
- K.4.13 Il DCO deve inoltre informare l'*Atleta* che il processo della minzione non sarà osservato direttamente dal DCO come avverrebbe normalmente, ma l'*Atleta* sarà continuamente monitorato a distanza mediante il dispositivo informatico collocato nell'area dei servizi igienici. La telecamera deve essere posizionata in modo da consentire al DCO una visione completa della parte superiore del corpo dell'*Atleta* (cioè dalla vita alla sommità della testa) e delle braccia mentre è in attesa di fornire un Campione e/o durante la fornitura del Campione.
- K.4.14 L'*Atleta* dovrà essere informato dell'importanza di rimanere sotto la piena osservazione della telecamera durante la minzione, nonché delle possibili conseguenze di una potenziale inosservanza. Qualsiasi perdita di connessione dovrebbe essere documentata, compresi l'ora esatta e la durata, così come eventuali ulteriori tentativi di ri-connesione e le giustificazioni da parte dell'*Atleta*. Se l'*Atleta* o il campione biologico una volta prelevato non rimangono nel campo visivo della telecamera e se le circostanze sono ritenute sospette dal DCO, lo stesso può valutare la possibilità di prelevare un ulteriore campione dall'*Atleta*. Il DCO documenta i fatti in una relazione dettagliata e riferisce le circostanze alla *Testing Authority*.
- K.4.15 Una volta che l'*Atleta* abbia fornito il volume di urina richiesto, il DCO chiede all'*Atleta* di mostrare alla telecamera il contenitore di raccolta con la scala di misurazione del volume, al fine di accertare che sia stato fornito il volume adeguato di urina per svolgere le analisi. Se il volume di urina fornito dall'*Atleta* è insufficiente, il DCO fornisce istruzioni all'*Atleta* per seguire la procedura di raccolta parziale dei campioni conformemente all'Allegato E - Campione di urina - Volume insufficiente.
- K.4.16 Una volta chiuso il coperchio del recipiente di raccolta, il DCO chiederà all'*Atleta*, mentre si trova nell'area dei servizi igienici, di mostrare la misurazione della striscia di monitoraggio della temperatura alla telecamera per consentire al DCO di confermare la temperatura del Campione di urina.
- K.4.17 L'*Atleta* deve uscire dall'area dei servizi igienici, assicurandosi di mantenere il proprio Campione visibile dalla telecamera. Al ritorno nel luogo di raccolta del campione, l'*Atleta* deve posizionare la telecamera nella stessa posizione in cui era all'inizio della procedura in modo che il campione sia nella completa visuale del DCO fino a quando il campione non venga sigillato.
- K.4.18 Il DCO deve seguire l'*Atleta* nel processo di selezione e apertura di un kit di raccolta dei campioni contenente i contenitori A e B conformemente all'Allegato C.4.3 e all'Allegato C.4.12. L'*Atleta* deve mostrare al DCO i numeri del codice campione e il DCO deve registrarli (e successivamente confermare al ricevimento del campione).

- K.4.19 La divisione del contenuto del campione biologico nei contenitori A e B e la sigillatura delle bottiglie A e B sono effettuate dall'*Atleta* alla vista del DCO conformemente all'Allegato C.4.13 e C.4.14.
- K.4.20 Una volta che l'*Atleta* abbia terminato la sigillatura dei contenitori A e B, l'*Atleta* deve verificare, con l'assistenza del DCO, l'urina residua presente nel recipiente di raccolta per determinare se il campione ha un peso specifico adatto per le analisi. Quando il campione di urina non soddisfa il requisito di un peso specifico adeguato per le analisi, il DCO fornisce istruzioni all'*Atleta* che dovrà seguire le disposizioni di cui all'Allegato F - Campioni di urina che non soddisfano il requisito di peso specifico adatto per l'analisi.
- K.4.21 L'*Atleta* deve terminare la compilazione del verbale di prelievo con l'assistenza del DCO. L'*Atleta* e il DCO devono sottoscrivere il verbale per accertare che la verbalizzazione rifletta accuratamente i dettagli della sessione di prelievo. Il DCO deve assicurarsi che l'*Atleta* sia a conoscenza della necessità di conservare una copia della documentazione della raccolta di campioni (se in formato cartaceo) o che l'*Atleta* riceva una copia della documentazione della raccolta di campioni (se elettronica).
- K.4.22 Al termine della procedura, il DCO chiede all'*Atleta* di imballare il suo Campione, tutta l'Attrezzatura per la Raccolta dei Campioni e la documentazione e di incontrare il DCO nel luogo iniziale in cui è avvenuta la notifica del controllo all'*Atleta* ovvero in altro luogo concordato.
- K.4.23 L'*Atleta* deve rimanere davanti alla telecamera fino a quando non abbia concluso la sessione di prelievo dei campioni e debba incontrare di persona il DCO.
- K.4.24 Il DCO, dopo aver ricevuto l'attrezzatura e la documentazione dall'*Atleta*, deve condurre una verifica di tutte le Attrezzature per la raccolta dei campioni, dei dispositivi di supporto e della documentazione, e confermare, per iscritto, che la documentazione per la raccolta dei campioni e il relativo Campione (i campioni) siano presenti.

APPENDICE 1 – DEFINIZIONI

Definizioni ai sensi del Codice WADA e del CSA

ADAMS *Anti-Doping Administration and Management System* – sistema di amministrazione e gestione antidoping – è una piattaforma digitale per la raccolta, gestione, condivisione di dati, ideata a supporto dei soggetti interessati e della WADA, conformemente alla normativa in materia di protezione e trattamento dei dati.

Assistenza sostanziale: ai sensi dell'articolo 11.7.1, una Persona che fornisce assistenza sostanziale deve: (1) fornire mediante una dichiarazione sottoscritta ovvero mediante un'intervista registrata tutte le informazioni di cui è in possesso in relazione a violazioni della normativa antidoping o ad altri procedimenti descritti nell'articolo 11.7.1.1, e (2) collaborare attivamente all'indagine e al giudizio afferenti a tali informazioni, compresa, ad esempio, la deposizione in un'udienza se richiesto da un'Organizzazione antidoping o da un Organo giudicante. Inoltre, le informazioni fornite devono essere verosimili e devono costituire una componente fondamentale di qualsiasi caso o procedimento che venga avviato o, se non viene avviato alcun caso o procedimento, devono aver fornito una prova sufficiente per poter avviare un caso o un procedimento.

Atleta di livello internazionale: gli Atleti che competono nel proprio sport a livello internazionale, secondo la definizione della Federazione internazionale di appartenenza, nel rispetto dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (*International Standard for Testing and Investigations*).

Atleta di livello nazionale: un *Atleta* inserito nel registro RTP nazionale; Atleti inseriti nel Club Olimpico (che ricevono finanziamenti dal movimento sportivo); un *Atleta* che attualmente o negli ultimi sei (6) mesi ha rappresentato l'Italia a livello senior; un *Atleta* che è stato selezionato per rappresentare l'Italia in Eventi o Competizioni Internazionali, non classificati come *Atleta* di livello internazionale dalla Federazione Internazionale di riferimento.

Atleta ricreazionale: in Italia, l'*Atleta* ricreazionale è qualsiasi Persona che fa parte di un Ente di Promozione Sportiva, o qualsiasi Persona che partecipa a competizioni locali o gareggia in competizioni di livello inferiore negli Sport di Squadra. In ogni caso, non sono considerati Atleti ricreazionali coloro che, nei 5 (cinque) anni precedenti la violazione della normativa antidoping: (i) è stato un *Atleta* di livello internazionale (come definito da ogni Federazione Internazionale in linea con l'*International Standard for Testing and Investigations*) o Nazionale (come definito da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping in linea con l'*International Standard for Testing and Investigations*); (ii) ha rappresentato l'Italia o qualsiasi altro Paese in un evento internazionale in una categoria *open*; (iii) o è stato incluso in RTP o in un altro pool tenuto da una Federazione Internazionale, da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping.

Atleta: qualsiasi Persona che compete in uno sport sotto l'egida della propria Federazione Internazionale e/o del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Campione biologico/Specimen: qualsiasi materiale biologico raccolto in occasione del controllo antidoping.

Codice Sportivo Antidoping (CSA): il Codice adottato da NADO Italia, in recepimento del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard Internazionali.

Codice WADA: il Codice Mondiale Antidoping WADA.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione nazionale riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping. In Italia, il Comitato Olimpico Nazionale è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Competizione: una singola gara, partita, gioco o competizione sportiva individuale. Per esempio, una partita di basket o la finale dei 100 metri olimpici di atletica leggera. Per le corse a tappe e altre competizioni sportive in cui i premi sono assegnati su base giornaliera o su altre basi intermedie, la distinzione tra una competizione e un evento sarà stabilita dalle norme della Federazione Internazionale di riferimento.

Conseguenze delle violazioni delle norme antidoping (“Conseguenze”-“sanzioni”): la violazione di una norma antidoping da parte di un *Atleta* o altra Persona può comportare una o più delle seguenti conseguenze: (a) Invalidazione dei risultati significa che i risultati dell'*Atleta* in una particolare Competizione o Evento sono invalidati, con tutte le conseguenze che ne derivano, compresa la perdita di eventuali medaglie, punti e premi; (b) Squalifica/Inibizione significa che l'*Atleta* o altra Persona è interdetta per un determinato periodo di tempo, a causa di una violazione della normativa antidoping, dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o altra attività o finanziamento come previsto dall'articolo 11.14 del CSA; (c) Sospensione Provvisoria significa che l'*Atleta* o altra Persona è interdetta temporaneamente dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o attività prima della decisione finale in un'udienza condotta ai sensi dell'articolo 9 del CSA; (d) Conseguenze Finanziarie significa una sanzione finanziaria imposta per una violazione delle regole antidoping o per recuperare i costi associati a una violazione della normativa antidoping; e (e) Divulgazione Pubblica significa la diffusione o distribuzione di informazioni al pubblico generale o a Persone oltre a quelle che hanno diritto a una notifica in anticipo in conformità all'articolo 8 del CSA. Le squadre negli sport di squadra possono anche essere soggette a conseguenze come previsto dall'articolo 12 del CSA.

Controlli mirati: selezione di atleti specifici per i test in base ai criteri stabiliti nell'*International Standard for Testing and Investigations*.

Controllo antidoping: comprende tutte le fasi e procedure dalla pianificazione della distribuzione dei controlli fino alla disposizione finale di qualsiasi appello e all'applicazione delle Conseguenze, comprese tutte le fasi e i processi intermedi, tra cui, ma non solo, i controlli, le indagini, la reperibilità dell'*Atleta*, le TUE, la raccolta e la gestione dei campioni biologici, le analisi di laboratorio, la gestione dei risultati e le indagini o i procedimenti relativi alle violazioni dell'articolo 11.14 del CSA (stato durante la squalifica o la sospensione provvisoria).

Documento tecnico: un documento adottato e pubblicato dalla WADA periodicamente, contenente requisiti tecnici obbligatori in merito a specifici argomenti antidoping come descritti dai relativi standard internazionali.

Educazione/Formazione: il processo di apprendimento per infondere valori e sviluppare comportamenti che favoriscono e proteggono lo spirito dello sport e per prevenire il doping intenzionale e non intenzionale.

Esito atipico derivante dal Passaporto biologico dell'Atleta: un report descritto come Esito

Atipico da passaporto biologico come descritto negli Standard Internazionali di riferimento in vigore.

Esito atipico: un report di un laboratorio accreditato WADA o altro laboratorio approvato dalla WADA che richieda ulteriori indagini, come previsto nello Standard Internazionale dei laboratori o nei relativi Documenti Tecnici, prima della definizione di un Esito avverso.

Esito avverso derivante dal Passaporto biologico dell'Atleta: rapporto identificato quale Esito avverso derivante da Passaporto Biologico dell'Atleta come descritto negli Standard Internazionali applicabili.

Esito avverso: Un rapporto di un laboratorio accreditato WADA o di un altro laboratorio approvato dalla WADA che, in conformità con lo Standard internazionale per i laboratori, rileva in un campione biologico la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o markers o conferma l'uso di un metodo proibito.

Evento internazionale: un Evento o una Competizione che si svolge sotto l'egida del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Paralimpico Internazionale, di una Federazione Internazionale, di un MEO o di altra organizzazione sportiva internazionale, ovvero un Evento o una Competizione rispetto alla quale le menzionate organizzazioni nominano i funzionari tecnici.

Evento nazionale: un evento sportivo o competizione che coinvolge Atleti di livello internazionale o nazionale e che non sia un evento internazionale.

Evento: una serie di competizioni individuali che si svolgono nello stesso periodo sotto l'egida di un unico organismo (ad esempio, i Giochi Olimpici, i Campionati del Mondo di una Federazione Internazionale, o i Giochi Panamericani).

Firmatari: gli Enti che riconoscono il Codice WADA e si impegnano ad applicarlo, come previsto dall'articolo 23 del Codice WADA.

Fuori competizione: qualsiasi periodo che non è In competizione.

Gestione dei risultati: il processo che si realizza nell'arco temporale che va dalla notifica di cui all'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, o in alcuni casi (ad esempio, esito atipico, passaporto biologico dell'Atleta, mancata reperibilità), dalla pre-notifica come prevista dall'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, passando per il deferimento, fino alla definizione del caso, compresa la fine del giudizio di primo grado o d'appello (se è stato presentato ricorso).

Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP): elenco di Atleti di alto livello, istituito separatamente a livello internazionale dalle Federazioni Internazionali e a livello nazionale dalle Organizzazioni Nazionali Antidoping, che sono sottoposti a controlli mirati, sia In Competizione che Fuori Competizione, nell'ambito della pianificazione della distribuzione dei controlli (TDP) di ciascuna Federazione Internazionale o Organizzazione Nazionale Antidoping e sono tenuti, pertanto, a fornire informazioni relative alla propria reperibilità ai sensi dell'Articolo 5.5 del Codice WADA e dell'*International Standard for Testing and Investigations*. In Italia, il Gruppo registrato ai fini dei controlli di NADO Italia è definito all'articolo 6.5 del Codice Sportivo Antidoping.

In competizione: il periodo di tempo che intercorre tra le ore 23:59 (11:59 p.m.) del giorno che precede una Competizione alla quale è prevista la partecipazione dell'Atleta e la fine di tale Competizione e della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta correlata a tale

Competizione. Tuttavia, la WADA ha la possibilità di approvare, per un particolare sport, una definizione alternativa, qualora la Federazione Internazionale di riferimento fornisca un'adeguata motivazione che giustifichi la necessità di prevedere una definizione differente per il proprio sport; ottenuta tale approvazione da parte della WADA, la definizione alternativa deve essere rispettata da tutti i MEO per lo sport di riferimento.

Limite decisionale: il valore del risultato di una sostanza con un valore soglia in un campione biologico, al di sopra del quale viene riportato come Esito Avverso, come definito nello Standard Internazionale dei laboratori.

Manomissione: comportamento intenzionale che altera l'esecuzione del controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di Metodi Proibiti. La manomissione comprende, a titolo esemplificativo, l'offerta o l'accettazione di una tangente per eseguire o non eseguire un atto, impedire il prelievo di un campione biologico, influenzare o rendere impossibile l'analisi di un campione biologico, falsificare i documenti presentati ad un'Organizzazione Antidoping o ad un Comitato TUE o a un Organo giudicante, fornire falsa testimonianza, commettere qualsiasi altro atto fraudolento nei confronti dell'Organizzazione Antidoping o dell'Organo giudicante al fine di compromettere la gestione dei risultati o l'imposizione delle sanzioni, e qualsiasi altra simile interferenza intenzionale o tentativo di interferenza inerente a qualsiasi fase del controllo antidoping.

Marcatore (Marker): un composto, un gruppo di composti o una variabile biologica che indica l'Uso di una sostanza o di un metodo proibiti.

Metodo proibito: qualsiasi metodo definito come tale nella Lista WADA.

Minorenne: una Persona che non abbia raggiunto il diciottesimo (18) anno di età.

Organizzazione antidoping (ADO): la WADA o un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa per avviare, eseguire e far rispettare qualsiasi fase del processo del controllo antidoping. Sono compresi, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di maggiori Eventi che effettuino controlli durante i propri eventi, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping.

Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO): l'ente nazionale designato da ciascun paese, al quale viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e applicazione della normativa antidoping, direzione del processo della raccolta dei campioni biologici, amministrazione degli esiti dei controlli, gestione dei risultati a livello nazionale. Se questa designazione non viene eseguita dalla o dalle autorità pubbliche competenti, l'ente sarà il Comitato Olimpico Nazionale del paese o il suo designato. In Italia, l'Organizzazione Nazionale Antidoping è NADO Italia.

Passaporto Biologico dell'Atleta: il programma e i metodi di raccolta e raggruppamento dei dati come descritto nell'ISTI e nell'ISL.

Persona Protetta: un *Atleta* o altra Persona fisica che al momento della violazione della normativa antidoping: (i) non ha raggiunto l'età di 16 (sedici) anni; (ii) non ha raggiunto l'età di 18 (diciotto) anni e non è incluso in alcun gruppo registrato ai fini dei controlli e non ha mai gareggiato in alcun evento internazionale in una categoria open; o (iii) per ragioni diverse dall'età è stato ritenuto privo di capacità giuridica ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Persona: persona fisica, organizzazione o altro soggetto.

Personale di supporto dell'Atleta: qualsiasi allenatore, preparatore, manager, agente, team staff, funzionario, medico, personale paramedico, genitore o qualsiasi altra Persona che lavori, abbia rapporto o assista un *Atleta* che partecipa o si prepara per partecipare ad una competizione sportiva agonistica.

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori e/o *auditors*, sotto la supervisione della *WADA*, che osserva e fornisce supporto rispetto alle procedure relative al controllo antidoping prima o durante determinati Eventi e riferisce le proprie osservazioni rilevanti ai fini del *WADA's compliance monitoring program*.

Sede dell'evento: la sede designata a tal fine dall'Organismo competente nell'ambito della manifestazione.

Sospensione cautelare: si veda **Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping ("Conseguenze"-“sanzioni”)**.

Sostanza proibita: qualsiasi sostanza, o classe di sostanze, definita come tale nella Lista WADA.

Sport di squadra: qualsiasi disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

Squalifica: si rimanda alla definizione di **Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping ("Conseguenze"-“sanzioni”)**.

Standard Internazionale (*International Standard*): documento tecnico, di supporto al Codice WADA, adottato dalla *WADA*. Il rispetto delle prescrizioni di uno Standard Internazionale (rispetto agli altri standard, pratiche o procedure alternative) è sufficiente per concludere che quanto prescritto dallo Standard sia stato eseguito correttamente. Lo Standard Internazionale include ogni documento tecnico adottato ai sensi dello Standard Internazionale.

TAS/CAS: il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Tentativo: comportamento intenzionale che costituisce un atto sostanziale nel corso di una condotta pianificata per culminare nella realizzazione di una violazione della normativa antidoping. A condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione delle norme antidoping basata unicamente sul tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima che venga scoperto da una terza parte non coinvolta nel tentativo stesso.

Terzi delegati: qualsiasi soggetto a cui un'Organizzazione Antidoping delega qualsiasi fase del controllo antidoping o dei programmi di formazione in ambito antidoping compresi, ma non solo, terzi soggetti o altre Organizzazioni Antidoping che effettuano la raccolta dei campioni biologici o altri servizi afferenti ai controlli antidoping o programmi didattici antidoping per l'Organizzazione Antidoping, ovvero soggetti che fungono da consulenti indipendenti che effettuano servizi per l'Organizzazione Antidoping (es., DCO non dipendenti o Chaperone). Questa definizione non comprende il TAS/CAS.

Testing: le fasi del procedimento relativo al controllo antidoping che includono il Piano di distribuzione dei controlli, la raccolta, la gestione e il trasporto del campione biologico al Laboratorio.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Definizioni ai sensi dell'International Standard for Laboratories

Adaptive Model: modello matematico ideato per individuare i risultati longitudinali anomali degli atleti. Il modello calcola la probabilità del profilo longitudinale dei valori di un marker ipotizzando una condizione fisiologica normale dell'*Atleta*.

Athlete Passport Management Unit (APMU): unità composta da una o più persone, responsabile della gestione aggiornata dei passaporti biologici degli atleti in ADAMS per conto del Custode dei passaporti.

Esami analitici: fasi del processo del controllo antidoping svolte presso il Laboratorio, che comprendono la gestione dei campioni, l'analisi e la comunicazione dei risultati.

Laboratorio approvato dall'WADA per il passaporto biologico dell'Atleta: Laboratorio non altrimenti accreditato dalla WADA che applica Metodi e processi di analisi a supporto del modulo ematologico del programma ABP e in conformità ai criteri di approvazione dei laboratori non accreditati per l'ABP.

Laboratorio/i: Laboratorio/I accreditato/i dalla WADA che applica/applicano metodologie e processi analitici che forniscono risultanze probatorie per la rilevazione di sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista WADA e, ove applicabile, la quantificazione delle sostanze che hanno una soglia minima di rilevazione nei campioni urinari e altre matrici biologiche nel contesto dell'attività antidoping.

Procedura di conferma: una procedura di test analitico, il cui scopo è individuare in un campione biologico la presenza o misurare la concentrazione/il rapporto/il coefficiente e/o stabilire l'origine (esogena o endogena) di una o più specifiche sostanze proibite, suoi metaboliti o marker, in conseguenza dell'uso di una sostanza o metodo proibito.

Definizioni ai sensi dell'International Standard for Results Management (ISRM)

Autorità competente per la Gestione dei Risultati: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati rispetto ad un caso specifico.

Custode del Passaporto: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati derivanti dal Passaporto biologico dell'*Atleta* e della condivisione delle informazioni rilevanti relative al Passaporto biologico dell'*Atleta* con altre Organizzazioni antidoping.

Inosservanza: termine utilizzato per descrivere una violazione ai sensi degli artt. 2.3 e/o 2.5 del CSA.

Mancata reperibilità: una Mancata comunicazione o un Mancato controllo.

Mancata Comunicazione: inadempienza da parte dell'*Atleta* (o da una terza parte a cui l'*Atleta* abbia delegato il compito) all'obbligo di comunicare in modo completo e accurato le proprie informazioni sulla reperibilità, in modo da consentire la localizzazione dell'*Atleta* stesso al fine di un controllo antidoping, negli orari e nei luoghi indicati nelle informazioni sulla reperibilità, ovvero l'inadempienza all'obbligo di aggiornare le informazioni stesse, affinché siano accurate e complete, in conformità con l'art. 4.8 dell'ISTI e con l'*Annex* B.2 dell'ISRM.

Mancato controllo: inadempienza da parte dell'*Atleta* all'obbligo di rendersi disponibile per un controllo antidoping nel luogo e nell'ora specificati nella fascia oraria di sessanta (60) minuti e indicati dall'*Atleta* nelle sue informazioni sulla reperibilità, per il giorno in questione, ai sensi dell'art. 4.8 dell'ISTI e dell'*Annex B.2* dell'ISRM.

Passaporto biologico dell'*Atleta*: una raccolta di tutti i dati rilevanti relativi ad un *Atleta*, che può includere profili longitudinali di marcatori (*markers*), fattori eterogenei unici per quel particolare *Atleta* e altre informazioni rilevanti che possono aiutare nella valutazione dei marcatori (*markers*).

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Protection of Privacy and Personal Information (ISPPPI)*

Trattamento: Raccogliere, accedere, conservare, archiviare, divulgare, trasferire, trasmettere, modificare, eliminare o in altro modo utilizzare i Dati personali.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Testing and Investigations (ISTI)*

Analisi del Rischio: la valutazione del rischio di doping in uno sport o in una disciplina sportiva condotta da un'Organizzazione antidoping ai sensi dell'art. 4.2 dell'ISTI.

Art. 2.4 del Codice – Prescrizioni sulla reperibilità: le prescrizioni sulla reperibilità di cui all'art. 4.8 dell'ISTI, applicabili agli Atleti che sono inclusi nel Registered Testing Pool di una Federazione internazionale o di un'Organizzazione nazionale antidoping.

Attività di squadra: attività sportive svolte dagli Atleti in forma collettiva nell'ambito di una squadra (ad esempio allenamenti, trasferte, sessioni tattiche) ovvero sotto la supervisione della squadra (ad esempio cure del medico della squadra).

Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici: flaconi A e B, kit o recipienti, contenitori di raccolta, provette ematiche o altre apparecchiature utilizzate nella fase di raccolta del campione biologico per raccogliere, conservare o custodire direttamente lo stesso in ogni momento durante e dopo la sessione di prelievo che deve rispettare tutti i requisiti di cui all'articolo 6.3.4 dell'ISTI.

Autorità competente per i controlli antidoping: l'Organizzazione che autorizza l'esecuzione di controlli antidoping sugli Atleti sotto la propria giurisdizione. Ai fini dell'esecuzione dei controlli, può essere autorizzata una Terza Parte delegata, che agirà in conformità ai poteri e alla normativa dell'Organizzazione Antidoping. Tale autorizzazione deve essere documentata. L'Organizzazione Antidoping che autorizza i controlli rimane l'Autorità competente per i controlli e, in ultima analisi, è responsabile, ai sensi del Codice WADA, di garantire che il Terzo delegato esegua i controlli in conformità con i requisiti dell'ISTI.

Autorità competente per la raccolta dei campioni: l'Organizzazione responsabile della raccolta dei campioni biologici che agisce in conformità con i requisiti previsti dall'ISTI. Essa può essere: (1) l'Autorità competente per i controlli; o (2) una Terza Parte Delegata a cui è stata delegata o concessa l'autorità di eseguire i controlli antidoping. L'Autorità competente per i controlli rimane sempre il responsabile ultimo, ai sensi del Codice WADA, del rispetto dei requisiti relativi alla raccolta dei campioni definiti dall'ISTI.

Blood Control Officer (BCO): funzionario qualificato autorizzato dalla ADO competente a prelevare il campione biologico ematico agli Atleti.

Catena di custodia: la sequenza di soggetti o organizzazioni che hanno la responsabilità della custodia di un campione biologico dal momento del prelievo fino alla consegna del campione biologico al Laboratorio.

Chaperone: un funzionario qualificato e autorizzato dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici a svolgere determinati compiti, inclusi uno o più dei seguenti (a scelta della Autorità competente per la raccolta dei campioni): notifica all'*Atleta* designato per il prelievo del campione biologico; l'accompagnamento e l'osservazione dell'*Atleta* fino all'arrivo presso la sala dei controlli antidoping; l'accompagnamento e/o l'osservazione degli Atleti che sono presenti nella sala dei controlli antidoping; e/o l'osservazione e la verifica della produzione del campione biologico laddove le sue qualifiche lo consentano.

Controllo senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso all'*Atleta* e durante il quale l'*Atleta* viene costantemente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del campione biologico.

Coordinatore del Controllo antidoping: un'Organizzazione antidoping o un terzo soggetto delegato che coordini tutte le fasi del processo del controllo antidoping per conto di un'Organizzazione antidoping. L'Organizzazione antidoping resta sempre responsabile ai sensi del Codice WADA del rispetto dei requisiti prescritti dall'ISTI, ISTUE, ISPPPI e ISRM.

Data della competizione: si veda l'art. 4.8.8.4 dell'ISTI.

Documento tecnico per le analisi specifiche dello sport (TDSSA): il Documento tecnico che stabilisce i livelli minimi di analisi che le Organizzazioni antidoping devono applicare alle discipline sportive per alcune Sostanze e/o Metodi proibiti, che sono potenzialmente più utilizzate in particolari sport e discipline sportive.

Doping Control Officer (DCO): funzionario formato e autorizzato dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici a svolgere le funzioni di cui all'ISTI.

Esperto: l'esperto o gli esperti e/o il gruppo di esperti, con conoscenza del settore interessato, scelti dall'Organizzazione antidoping e/o dall'APMU, responsabile/i di fornire una valutazione del Passaporto biologico dell'*Atleta*. L'esperto deve essere esterno all'Organizzazione Antidoping. Per il modulo ematologico, il gruppo di esperti deve essere composto da almeno tre (3) esperti con esperienza in uno o più campi dell'ematologia clinica e di laboratorio, medicina dello sport o fisiologia dell'esercizio fisico, rilevanti per il doping ematico. Per il modulo steroideo, il Gruppo di esperti deve essere composto da almeno tre (3) soggetti con esperienza nei campi di analisi steroidea di laboratorio, doping steroideo, metabolismo e/o endocrinologia clinica. Per entrambi i moduli, il Gruppo di esperti deve essere composto da esperti con conoscenze complementari, in modo che tutti i campi rilevanti siano rappresentati. Il gruppo di esperti può includere un pool di almeno tre (3) esperti nominati e da qualsiasi altro esperto ad hoc, che può essere richiesto da uno qualsiasi degli esperti nominati o dall'APMU dell'Organizzazione antidoping.

Evidente Manomissione: indica la presenza di uno o più indicatori o sigilli interni o, elementi dell'Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici, che, se violate, mancanti o altrimenti compromesse, possono fornire evidenza visibile che si è verificata una Manomissione o una tentata Manomissione dell'Attrezzatura di raccolta dei campioni biologici.

Personale addetto al prelievo dei campioni biologici: termine collettivo usato per indicare i funzionari qualificati e autorizzati dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici a compiere o assistere alle mansioni svolte durante la sessione per la raccolta dei campioni.

Peso specifico appropriato per le analisi: per i campioni con un volume minimo di 90 ml e non superiore a 150 ml, il peso specifico deve essere uguale o superiore a 1.005 se misurato con un rifrattometro, oppure uguale o superiore a 1.010 se misurato con stick di laboratorio. Per i campioni biologici con un volume pari o superiore a 150 ml, il peso specifico deve essere 1.003 o superiore, misurato solo con un rifrattometro.

Piano di distribuzione dei controlli (TDP): documento redatto da un'Organizzazione Antidoping che pianifica i controlli antidoping sugli Atleti, in conformità con i requisiti prescritti dall'art. 4 dell'ISTI.

Sala dei controlli antidoping: il luogo dove si svolge la sessione per la raccolta dei campioni biologici in conformità all'art. 6.3.2 dell'ISTI.

Selezione Casuale (Random): selezione di Atleti per un controllo che non sia un controllo Mirato.

Sessione per la raccolta dei campioni biologici: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'*Atleta*, dal momento della notifica fino al momento in cui l'*Atleta* lascia la sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il/i proprio/i campione biologico/i.

Test: qualsiasi combinazione di campioni raccolti (ed analizzati) da un singolo *Atleta* in un'unica Sessione per la raccolta dei campioni biologici.

Verbale di mancato controllo: rapporto dettagliato in cui si attesta che il tentativo di prelevare un campione biologico da un *Atleta* inserito in un Registered Testing Pool o altro Pool di Atleti non è andato a buon fine. Nel verbale sono indicati la data del tentativo, la sede del controllo, gli orari esatti di entrata e uscita nel/dal luogo del controllo, le misure adottate presso la sede per cercare di reperire l'*Atleta* (compresi i dati di eventuali contatti presi con terzi) e altre notizie pertinenti relative al tentativo in questione.

Volume di urina idoneo: la quantità minima di urina deve essere di 90 ml indipendentemente dal fatto che il Laboratorio analizzi il campione biologico per tutte o soltanto alcune sostanze vietate o metodi proibiti.

Whereabouts Filing – Informazioni sulla reperibilità: informazioni sui luoghi di reperibilità e permanenza del trimestre successivo fornite da o per conto dell'*Atleta* inserito in un Registered Testing Pool in conformità all'articolo 4.8 dell'ISTI.